



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Servizio Penale

Relazione tematica

Rel. n. 30/2022

Roma, 11 maggio 2022

La traduzione delle sentenze della Corte di cassazione, e in particolare di quelle di annullamento con rinvio, pronunziate nei confronti di imputato o altra parte alloggiata.

RIF. NORM.: direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010; direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012; d. lgs. 4 marzo 2014, n. 32; d. lgs. 23 giugno 2016, n. 129; cod. proc. pen., artt. 143, 143-*bis*, 622, 625; disp. att. cod. proc. pen., art. 51-*bis*.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il diritto all'assistenza linguistica nella Convenzione europea e nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. - 3. Il diritto all'assistenza linguistica nell'Unione europea: le direttive 2010/64/UE e 2012/29/UE e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. - 4. Le norme dell'ordinamento italiano in tema di assistenza linguistica. - 5. La traduzione delle sentenze della Corte di cassazione.

1. Premessa.

Gli inarrestabili fenomeni migratori degli ultimi decenni, e la conseguente sempre più massiva presenza di soggetti alloggiati coinvolti - come imputati, vittime o testimoni - nel processo penale, hanno reso indispensabile il progressivo consolidamento del diritto all'assistenza linguistica, che la più avveduta dottrina qualifica come un meta-diritto, ossia un diritto strumentale al pieno esercizio di ogni altro diritto di difesa, poiché, senza la comprensione della vicenda processuale e dei suoi atti essenziali, l'alloggiato non può consapevolmente partecipare al procedimento: la circostanza che la *first EU fair trial law* sia stata la direttiva 2010/64/UE, sul diritto alla interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali, rivela

inequivocabilmente che la lingua è una delle fondamenta sulle quali è stato edificato lo spazio di giustizia europeo.

Le parti che non parlano la lingua dello Stato nel quale il procedimento si celebra devono, dunque, esser messe nelle condizioni di conoscere e di comprendere gli atti ed i provvedimenti, e di partecipare esprimendosi nella propria lingua: ciò garantisce agli alloglotti condizioni di parità nell'accesso alla giustizia, e, così, il più ampio diritto ad un processo equo, in armonia con quanto sancito in via generale dall'art. 3 del Trattato dell'Unione europea (l'Unione "rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica") e dagli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (che vietano ogni discriminazione fondata sulla diversità linguistica), e con quanto prescritto, a proposito del procedimento penale, dagli artt. 5, par. 2, e 6, par. 3, lettere a) ed e), della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che riconoscono al soggetto arrestato o comunque accusato il diritto ad essere informato nella lingua che egli comprende, nel più breve tempo possibile, "dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico" (art. 5), e "della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta" (art. 6, lett. a), garantendogli, altresì, il diritto di "farsi assistere gratuitamente da un interprete", se non comprende o non parla la lingua utilizzata in udienza (art. 6, lett. e).

La giurisprudenza evolutiva delle Corti apicali ha completato il percorso di attualizzazione del generale principio di tutela linguistica, estrapolando diversi corollari dal canone base del diritto all'interprete, così da conferire sempre più concreta effettività al valore della consapevole partecipazione dell'alloglotto al procedimento: si sono, così, progressivamente affermati il diritto all'assistenza linguistica non solo rispetto alle dichiarazioni orali, ma anche per i documenti (Corte EDU, Sez. III, 24 febbraio 2005, Husain c. Italia), ed anche per la fase delle indagini preliminari (Corte EDU, Sez. III, 5 gennaio 2010, Diallo c. Svezia); la gratuità dei diritti di traduzione ed interpretariato (Corte EDU, 28 novembre 1978, Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania); l'estensione del diritto di assistenza anche a chi – pur conoscendo i tratti elementari dell'idioma - abbia un livello linguistico non utile alla comprensione del "significato legale" del documento (Corte EDU, GC, 28 giugno 2005, Hermi c. Italia).

Nel nostro ordinamento, la riformulazione del terzo comma dell'art. 111 Cost., ed i decreti legislativi che hanno dato attuazione alle direttive di Stoccolma, hanno scardinato il tradizionale impianto normativo basato sull'esclusività dell'uso della lingua nazionale; alla riscrittura delle norme ha, tuttavia, fatto seguito un atteggiamento ancora molto cauto della giurisprudenza che, animata da esigenze di salvaguardia dell'efficienza processuale e di contenimento dei costi, ha cercato di meglio definire e perimetrare il diritto all'assistenza linguistica.

Ciò posto, attraverso le coordinate fornite dalle fonti comunitarie, dalle norme interne che le hanno attuate, e dalla giurisprudenza - anche sovranazionale - formatasi sul punto, si verificherà la concreta estensione del diritto alla traduzione delle sentenze, al fine di comprendere se esso ricomprenda anche quelle emesse dalla Corte di cassazione, e, in particolare, le sentenze di annullamento con rinvio.

2. Il diritto all'assistenza linguistica nella Convenzione europea e nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nonostante le già citate disposizioni della Convenzione europea facciano riferimento alla sola **interpretazione** (cfr. art. 6, par. 3, lett. *a* e lett. *e*), non si è mai dubitato che il diritto all'assistenza linguistica non sia circoscritto alle sole dichiarazioni orali rese in udienza, ma si estenda anche ai documenti scritti: sin da Corte EDU, 28 novembre 1978, Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania, si è sostenuto che l'imputato alloglotto ha diritto all'assistenza gratuita di un interprete affinché gli vengano tradotti o quanto meno interpretati tutti gli atti del processo avviato nei suoi confronti dei quali, per beneficiare di un processo equo, egli debba cogliere il senso (cfr. § 48).

Accanto al diritto all'interpretazione vi è, dunque, un diritto alla **traduzione** che, tuttavia, secondo la giurisprudenza di Strasburgo, **non investe tutte le prove raccolte e tutti i documenti acquisiti e formati nel corso del procedimento, ma riguarda esclusivamente quegli atti che devono considerarsi essenziali onde consentire all'imputato di conoscere l'accusa formulata nei suoi confronti, di difendersi presentando al giudice la propria versione dei fatti, di impugnare una decisione sfavorevole**: ad esempio, l'*indictment*, ossia l'atto contenente l'accusa, che il prevenuto deve conoscere analiticamente, al fine di preparare in modo adeguato la sua difesa.

Per quanto in questa sede rileva, si può notare come in relazione alle **sentenze** la Corte abbia sposato una **linea interpretativa più restrittiva**: il diritto alla traduzione non è stato affermato sempre e comunque, essendosi valutata caso per caso l'effettiva necessità di attivare l'assistenza linguistica, alla luce delle peculiari caratteristiche della concreta fattispecie; ad esempio, in Corte EDU, Sez. III, 16 luglio 2009, Baka c. Romania, nonostante la mancata traduzione della sentenza di condanna, si è ritenuto che non vi fosse stata alcuna lesione dell'art. 6, par. 3, lett. *e*) della Convenzione, poiché il condannato non aveva mai eccepito nel corso del processo di non aver compreso il contenuto della decisione (cfr. § 73); in Corte EDU, 19 dicembre 1989, Kamasinski c. Austria, si è ritenuto che, a seguito della semplice spiegazione orale della sentenza, l'imputato era stato messo nelle condizioni di poterla consapevolmente impugnare, anche perché coadiuvato dal difensore (cfr. § 85).

Quest'ultima pronuncia fa parte del nutritissimo filone giurisprudenziale della Corte di Strasburgo secondo il quale **la traduzione può essere validamente surrogata dall'interpretazione orale**: ad esempio, nel citato procedimento Husain c. Italia, la Corte ha statuito che "l'assistenza linguistica orale può soddisfare i requisiti della Convenzione", a condizione che consenta all'imputato di essere a conoscenza del procedimento a suo carico e di difendersi sottoponendo al giudice la sua versione dei fatti; analogo principio è stato affermato in Corte EDU, Sez. III, 11 gennaio 2011, Hacıoglu c. Romania, in Corte EDU, Sez. III, 5 gennaio 2010, Diallo c. Svezia, ed in Corte EDU, Sez. IV, 24 febbraio 2009, Protopapa c. Turchia.

In plurime decisioni, dunque, la Corte EDU ha statuito che **la mancata traduzione scritta di un provvedimento dell'autorità giudiziaria non rende di per sé il procedimento unfair**, tutte le volte in cui possa ritenersi sufficiente una interpretazione orale che abbia messo l'imputato all'oggettivo nelle condizioni di comprendere il contenuto essenziale dell'atto e di esercitare consapevolmente i diritti riconosciutigli dall'ordinamento.

3. Il diritto all'assistenza linguistica nell'Unione europea: le direttive 2010/64/UE e 2012/29/UE e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La tutela dei soggetti in condizione di minorità linguistica coinvolti in un procedimento penale ha ricevuto costante attenzione in ambito eurounitario, fin dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999, che delinearono la necessità di creare "uno spazio autentico di giustizia, in cui i cittadini possano rivolgersi ai tribunali ed alle autorità di qualsiasi Stato membro con la stessa facilità che nel loro", onde garantire che "la libertà, che comprende il diritto alla libera circolazione in tutta l'Unione, possa essere goduta in condizioni di sicurezza e di giustizia accessibili a tutti": una tutela, dunque, non semplicemente funzionale all'esercizio del diritto di difesa, ma strettamente connessa al diritto di cittadinanza europea ed alla libertà di circolazione e soggiorno di cui all'art. 20, par. 2, lett. a), TFUE.

Lo spazio europeo di giustizia garantisce, pertanto, il multilinguismo processuale, e ciò è in massimo grado assicurato nei processi celebrati innanzi alla Corte di giustizia, nei quali la lingua processuale è, nei ricorsi diretti, quella del ricorrente, e, nei rinvii pregiudiziali, quella del giudice nazionale che si rivolge a quelli di Lussemburgo.

I cardini del multilinguismo processuale sono il diritto all'interpretazione e quello alla traduzione, entrambi espressamente riconosciuti tanto dalla direttiva 2010/64/UE (in due distinte disposizioni: articoli 3 e 4), quanto dalla successiva direttiva 2012/29/UE (art. 7); essi si atteggiavano quali "micro-diritti", sulla cui contestuale interazione poggia le proprie fondamenta il "macro-diritto" all'assistenza linguistica, che, come si è già illustrato nel primo paragrafo, garantisce in concreto la capacità processuale dell'alloggiato, ponendolo nelle condizioni di comprendere e di essere compreso, così da poter sottoporre all'autorità giudiziaria la propria versione dei fatti, e da poter esercitare ogni situazione giuridica attiva riconosciutagli dall'ordinamento.

La **direttiva 2010/64/UE** trova applicazione, secondo quanto indicato dal suo primo articolo, al procedimento penale ed al procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo; essa non contiene una vera e propria definizione di "procedimento penale", ma stabilisce, nel circoscrivere il proprio ambito di operatività, che il diritto all'interpretazione ed alla traduzione "si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso" (art. 1, par. 2): dunque, il diritto all'assistenza linguistica

sorge sin dal momento in cui la persona ha notizia dell'esistenza del procedimento penale instaurato nei suoi confronti, e permane fino alla definitività della decisione sulla fondatezza dell'accusa.

Per ciò che concerne il **diritto alla traduzione**, l'art. 3 della direttiva sancisce l'obbligo per gli Stati membri di assicurare all'indagato ed all'imputato alloggio, "entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che [gli imputati] siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento"; tra i "documenti fondamentali" che devono sempre essere tradotti, individuati direttamente dal par. 2 del medesimo art. 3, vi sono, senza ulteriori specificazioni, "le sentenze".

Non risulta che la Corte di giustizia sia mai stata chiamata a pronunciarsi sulla concreta estensione di quest'ultima categoria di provvedimenti; qualche anno fa essa si è, tuttavia, pronunciata, fornendo interessanti indicazioni di ordine generale, su un provvedimento giurisdizionale previsto dall'ordinamento tedesco assimilabile al nostro decreto penale di condanna, il *Verfahren bei Strafbefehlen*: Corte giustizia, 12 ottobre 2017, C-278/16, Sleutjes, ha rilevato che lo *Strafbefehlsverfahren* - decisione di condanna adottata in assenza di contraddittorio all'esito di un procedimento semplificato, notificata all'imputato, che può presentare opposizione entro due settimane, pena l'irrevocabilità del provvedimento e l'esecutività delle sanzioni - "si configura, al contempo, come atto contenente un capo d'imputazione e come sentenza", ritenendone, pertanto, necessaria la traduzione, anche al fine di garantire che i destinatari del provvedimento "siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa"; dalle motivazioni della sentenza pare potersi evincere che le categorie degli atti a traduzione obbligatoria, di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 3 della direttiva, possono essere circoscritte alla luce del principio generale sancito dal primo paragrafo del medesimo articolo, nel senso che la traduzione delle decisioni dell'autorità giudiziaria è dovuta solo quando è funzionale all'esercizio dei diritti di difesa, primo tra tutti quello all'impugnazione del provvedimento.

Gli ulteriori paragrafi dell'art. 3 della direttiva introducono due significativi temperamenti all'obbligo della traduzione dei "documenti fondamentali": il primo, delineato dal par. 4, ha natura quantitativa ("non è necessario tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico"), e conferma la strettissima correlazione tra la traduzione e l'esercizio dei diritti di difesa; il secondo, dettato dal par. 7, ha natura qualitativa ("In deroga alle norme generali di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 6, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento"), prevedendo espressamente la possibilità di sostituire la traduzione scritta del documento fondamentale con forme immediate di traduzione orale, completa (la cd. *sight translation*, che investe l'intero atto), ovvero parziale (la cd. *summary interpretation*, riassunto delle parti essenziali dell'atto).

Per quanto in questa sede rileva, la **direttiva 2012/29/UE**, che ha esteso alle vittime del reato la tutela linguistica già accordata agli indagati ed agli imputati, prevede, al terzo paragrafo dell'art. 7, che "Gli Stati membri assicurano che alla vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia fornita .. previa richiesta, la traduzione delle informazioni essenziali affinché possa esercitare i suoi diritti nel procedimento penale in una lingua da essa compresa, gratuitamente, nella misura in cui tali informazioni siano rese accessibili alla vittima. Le traduzioni di tali informazioni comprendono almeno la decisione che mette fine al procedimento penale relativo al reato da essa subito e, previa richiesta della vittima, la motivazione o una breve sintesi della motivazione della decisione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione le cui motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base al diritto nazionale": dunque, una previsione per un verso più ampia di quella contenuta nella direttiva del 2010 - poiché tra i provvedimenti che l'alloggiato può conoscere nella propria lingua rientrano non solo le sentenze, ma anche decreti ed ordinanze di archiviazione, che sono certamente "decisioni che mettono fine al procedimento" - e per altro verso più limitata, poiché il diritto alla traduzione è subordinato alla richiesta dell'interessato e può essere circoscritto alla sola decisione, senza ricomprenderne, se non in via sintetica, le motivazioni.

Anche per il diritto alla traduzione della vittima del reato sono previsti i medesimi temperamenti già innanzi analizzati, poiché il sesto paragrafo dell'art. 7 prescrive che "in deroga ai paragrafi 1 e 3, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento".

4. Le norme dell'ordinamento italiano in tema di assistenza linguistica.

Il nostro ordinamento ha recepito le due direttive sull'assistenza linguistica con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, e con il decreto legislativo 23 giugno 2016, n. 129, le cui disposizioni sono già state analiticamente esaminate rispettivamente nella relazione n. III/05/2014 del 31 marzo 2014, e nella relazione n. III/03/2016 del 15 settembre 2016 di questo Ufficio.

Per quanto più direttamente concerne l'aspetto della traduzione degli atti, il sistema introdotto dai testi normativi che hanno dato attuazione alle direttive di Stoccolma ha natura binaria: per un verso, individua in termini tassativi gli atti a traduzione obbligatoria (art. 143, comma 2, cod. proc. pen.), con una elencazione che, certamente più ampia di quella contenuta nell'art. 3, par. 2, della direttiva 2010/64/UE, contiene l'identico, generico riferimento al "le sentenze"; per altro verso, prevede che il giudice, d'ufficio o accogliendo la richiesta della parte, possa disporre "la traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico" (art. 143, comma 3, cod. proc. pen.), e che la persona offesa ha diritto alla traduzione scritta, orale o per riassunto "di atti, o

parte degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio" dei suoi diritti (art. 143-*bis*, comma 4, cod. proc. pen.).

Il quadro normativo è completato dall'art. 51-*bis* disp. att. cod. proc. pen., che, al comma 2, consente all'autorità giudiziaria - in presenza di "particolari ragioni di urgenza" che impediscano di "avere prontamente una traduzione scritta" - di disporre con decreto motivato la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, con contestuale riproduzione fonografica, degli atti a traduzione obbligatoria, a condizione che non vi sia pregiudizio per il diritto di difesa dell'imputato, e, al comma 3, prevede che l'imputato possa, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, consapevolmente ed espressamente rinunciare (non all'interpretazione, ma solo) alla traduzione scritta, che, in tali casi, verrà comunque surrogata da una traduzione orale, anche in forma riassuntiva, che dovrà essere fonoregistrata (di guisa che qualità e correttezza della traduzione siano documentate e sempre suscettibili di controllo).

Il nuovo impianto normativo riconosce, dunque, espressamente il diritto dell'imputato alla traduzione scritta dei principali atti del procedimento, da effettuarsi "entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa" (art. 143, comma 2, cod. proc. pen.), ed annovera tra tali atti le sentenze, che, anche all'indomani della direttiva 2010/64/EU, l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione aveva mantenuto al di fuori dell'area dei provvedimenti da tradurre (cfr., per tutte, sez. 1, n. 24514 del 31/3/2010, Hassan, Rv. 247760-01: "la sentenza non è compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato alloglotto, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta").

La formulazione della norma sembrerebbe configurare un diritto assoluto alla traduzione scritta degli atti elencati dal capoverso dell'art. 143 cod. proc. pen., privando l'autorità procedente di ogni discrezionalità, tanto in merito all'*an*, quanto in merito all'estensione della traduzione: se ne dovrebbe, dunque, inferire che vi è un obbligo di tradurre per intero ogni sentenza, di condanna o di assoluzione, attesa la formula generica, e dunque potenzialmente omnicomprensiva, utilizzata dal legislatore, ed atteso che la possibilità di limitare la traduzione alle parti del provvedimento funzionali all'esercizio dei diritti di difesa è stata prevista solo per gli atti diversi da quelli menzionati dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen.

Occorre, tuttavia, considerare che il tenore testuale dell'art. 143 cod. proc. pen. lascia chiaramente intendere che **la traduzione scritta non viene eseguita per soddisfare una mera esigenza di conoscenza, ma è strumentale all'"esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa"**: ove così non fosse, non si spiegherebbe né perché sia stata resa obbligatoria solo in relazione ad alcuni atti del procedimento, né perché sia stata prevista solo a favore dell'imputato, e non anche del condannato; si tratta, peraltro, di conclusioni perfettamente sovrapponibili a quelle - alle quali si è fatto cenno nei paragrafi precedenti - delle pronunce delle Corti sovranazionali, che hanno riconosciuto la massima espansione del diritto all'assistenza linguistica nei soli casi in cui la traduzione serve a mettere l'imputato nelle

condizioni di conoscere l'accusa formulata nei suoi confronti, di difendersi presentando al giudice la propria versione dei fatti, di impugnare una decisione sfavorevole.

Valorizzando questo aspetto, nelle già citate relazioni di questo Ufficio si è, ad esempio, ritenuto che non debba essere tradotto l'avviso relativo alla data dell'udienza innanzi alla Corte di cassazione: ed invero, trattandosi di atto che deve essere notificato solo al difensore, e non anche all'imputato, si è ragionevolmente sostenuto che la sua traduzione non sia funzionale all'esercizio da parte dell'alloglotto di alcun diritto ovvero di alcuna facoltà (salvo il caso di imputato privo del difensore di fiducia, al quale l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato personalmente), anche in considerazione del fatto che l'art. 614, comma 2, cod. proc. pen. prescrive che nel giudizio di cassazione tutte "le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori", il che esclude che le stesse possano comparire personalmente (salvi casi particolari: ad esempio i procedimenti in tema di estradizione o di mandato di arresto europeo).

5. La traduzione delle sentenze della Corte di cassazione.

Come si è accennato nel precedente paragrafo, il tenore testuale dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., lascerebbe pensare ad un diritto assoluto dell'imputato alloglotto alla traduzione per iscritto e per intero di ogni sentenza relativa al suo procedimento, in qualunque grado di giudizio sia stata pronunciata: anche delle sentenze di assoluzione, le cui motivazioni l'imputato potrebbe avere interesse a conoscere per fronteggiare eventuali impugnazioni del pubblico ministero o della parte civile, ovvero per chiedere la riparazione per l'ingiusta detenzione eventualmente subita; ed anche delle sentenze della Corte di cassazione, atteso che, ai sensi dell'art. 625 *bis*, comma 2, cod. proc. pen., contro i "provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione" è esperibile il rimedio del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.

In tal senso si è espressa la dottrina, in sede di commento delle norme introdotte nel 2014: la nuova formulazione dell'art. 143 cod. proc. pen. ha, invero, spinto i primi interpreti a sostenere che tutte le pronunce della Suprema Corte debbano formare oggetto di traduzione, se assunte in forma di sentenza - ad eccezione di "quelle adottate all'esito di un procedimento incidentale *de libertate*" e di quelle "emesse a fronte di un ricorso avverso un'ordinanza applicativa di una misura cautelare reale" -, essendosi notato che "non è ragionevole garantire all'imputato alloglotto la conoscenza degli atti contenenti l'imputazione, nonché le decisioni rese sull'accusa, e poi negargli la possibilità di comprendere la decisione che chiude in via definitiva il processo" (così GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, Milano, 2018, pag. 440).

Limitando la disamina alle sole sentenze di legittimità, parrebbe, tuttavia, di potere addivenire a conclusioni diverse.

Quanto alle **sentenze della Suprema Corte che concludono il processo**, va rilevato che l'art. 143 cod. proc. pen. riconosce il diritto alla traduzione esclusivamente all'imputato, così

testualmente individuato, e, dunque, solo al soggetto nei cui confronti non sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile: ed invero, l' art. 60, comma 2, cod. proc. pen. prescrive che "la qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna"; non si è in presenza di un "imputato", nei termini appena descritti, quando la pronuncia della Corte, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, renda irrevocabile l'accertamento di merito, ovvero quando essa, annullando senza rinvio *tout court* la sentenza impugnata, segni la definitiva conclusione del processo, ad esempio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, o perché la punibilità viene esclusa direttamente per la particolare tenuità del fatto, ovvero, per converso, perché la statuizione di condanna dell'imputato viene emendata sempre direttamente dalla Corte nella sola parte relativa alla determinazione della pena.

Né l'interesse alla traduzione della sentenza può essere, in questi casi, riconosciuto sulla base dell'astratta possibilità di impugnarla con il ricorso straordinario di cui all'art. 625-*bis* cod. proc. pen., poiché detto ricorso può essere proposto dal "condannato", e, dunque, ancora una volta, da un soggetto diverso da quello al quale l'art. 143 cod. proc. pen. riconosce il diritto alla traduzione degli atti del procedimento.

Ed allora, tenendo a mente che, come disposto dall'art. 648, comma 2, cod. proc. pen., le sentenze impugnate con ricorso per cassazione divengono irrevocabili "dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso", ossia dal giorno in cui la sentenza è deliberata e, immediatamente dopo, pubblicata in udienza mediante lettura del dispositivo (art. 615, comma 1, cod. proc. pen.), dovrebbe certamente concludersi nel senso che **le sentenze della Corte di cassazione che, dichiarando inammissibili ovvero rigettando i ricorsi, rendono definitiva la sentenza di merito, non rientrano tra i provvedimenti giurisdizionali per i quali è obbligatoria la traduzione**; queste conclusioni garantiscono, peraltro, identità di disciplina rispetto a provvedimenti di forma diversa ma di identico contenuto - le ordinanze di inammissibilità dei ricorsi emesse anche dalla Settima sezione della Suprema Corte - che, in ragione della loro denominazione, non rientrerebbero tra gli atti dei quali l'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. prescrive la traduzione. Allo stesso modo, e per gli stessi motivi, **non parrebbero dover rientrare, tra i provvedimenti giurisdizionali per i quali è obbligatoria la traduzione, le sentenze di annullamento senza rinvio *tout court***, anch'esse irrevocabili (non essendo ammessa contro di esse alcuna impugnazione diversa dalla revisione e dal ricorso straordinario per cassazione) dal giorno in cui la sentenza è deliberata e pubblicata in udienza mediante lettura del dispositivo, **e quelle di annullamento ai soli effetti civili**, con le quali la Corte, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., fermi gli effetti penali, annulla le sole disposizioni o i soli capi che riguardano l'azione civile, ovvero accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di

proscioglimento dell'imputato, nell'uno e nell'altro caso rinviando, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello.

In relazione, invece, alle **sentenze di annullamento con rinvio ed a quelle di annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice di merito**, l'argomento fin qui sviluppato non sarebbe utilizzabile: esse, invero, non definiscono il procedimento, ma preludono, o possono preludere, ad un nuovo grado di giudizio da celebrarsi innanzi al giudice di merito; vi sarebbe, dunque, ancora un "imputato", nei termini delineati dall'art. 143 cod. proc. pen., con conseguente astratta configurabilità in capo allo stesso del diritto alla traduzione dell'atto, come peraltro, con riferimento alle sentenze di annullamento con rinvio, aveva già rilevato questo Ufficio nella citata relazione del 2014, allorquando si era osservato che «pur se si accedesse all'opzione interpretativa che esclude un generale obbligo di traduzione scritta delle decisioni della Corte di cassazione, sembra plausibile opinare che siano comunque da tradurre le sentenze di annullamento con rinvio, in quanto le stesse non concludono il processo, che continua eventualmente anche solo al fine di determinare esattamente la pena».

Le conclusioni che sembrano potersi trarre dalla formulazione letterale della principale norma di riferimento devono, tuttavia, essere verificate alla luce di un'interpretazione logica e teleologica delle disposizioni (in ossequio non solo all'art. 12 delle preleggi, ma, anche, della costante giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, secondo cui "ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte": così, tra le più recenti, Corte giustizia, 21 maggio 2015, C-65/14, Rosselle), valorizzando, altresì, i principi statuiti in argomento dalle Corti apicali.

Come si è visto, **tanto le fonti sovranazionali quanto le disposizioni del nostro ordinamento prefigurano un necessario nesso di strumentalità tra l'assistenza linguistica ed i diritti della difesa**: l'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, nella parte in cui riconosce il diritto alla traduzione solo in relazione ai documenti che possano ritenersi "fondamentali" per garantire che gli indagati o imputati allogliotti "siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa", e per "tutelare l'equità del procedimento"; l'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prescrive che la traduzione venga effettuata "entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa"; l'art. 143-bis, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui limita il diritto alla traduzione della persona offesa a quegli atti che "contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti".

Poiché non sarebbe concepibile un illimitato diritto alla traduzione di tutti i provvedimenti adottati e di tutti i documenti acquisiti nel corso del procedimento - che frustrerebbe immotivatamente esigenze di celerità, di efficienza e di contenimento dei costi, delle quali non potrebbe non tenersi conto -, appare ragionevole, oltre che perfettamente coerente con l'*intentio legis*, riconoscere quel diritto nei soli casi nei quali l'atto o il documento da tradurre siano effettivamente strumentali all'esercizio dei diritti e delle facoltà dell'allogliotto.

Seguendo tale impostazione, dunque, la traduzione non potrebbe dipendere semplicemente dal *nomen iuris* del provvedimento, poiché essa andrebbe accordata solo se e solo quando l'atto abbia una diretta e concreta incidenza sull'effettivo esercizio delle facoltà difensive dell'alloglotto.

In relazione alle sentenze della Suprema Corte di annullamento con rinvio e di annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti cui ci si è riferiti sopra, **non pare sussistere un tale nesso di strumentalità, trattandosi di provvedimenti, avverso i quali non è ammessa impugnazione, che non apportano alcuna modifica ad un'imputazione già ben nota a tutte le parti del processo.**

Si tratterebbe di conclusioni perfettamente coerenti anche con la giurisprudenza sovranazionale, essendosi già evidenziato che, secondo i giudici di Strasburgo, il diritto alla traduzione si estende a quei soli documenti che l'imputato deve conoscere e comprendere per poter fruire di un *fair trial* (cfr. Corte EDU, 19 dicembre 1989, Kamasinski c. Austria; Corte EDU, 14 gennaio 2003, Lagerblom c. Svezia), riguardando, dunque, esclusivamente quegli atti che devono considerarsi essenziali onde consentire all'imputato di conoscere l'accusa formulata nei suoi confronti, di difendersi presentando al giudice la propria versione dei fatti, di impugnare una decisione sfavorevole: ad esempio, Corte EDU, GC, 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia, ha ritenuto che non vi fosse stata violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU in un caso nel quale l'imputato alloglotto, condannato in primo grado all'esito del giudizio abbreviato, aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello solo in lingua italiana: la Corte ha valorizzato, per un verso, la circostanza che nel giudizio di appello la partecipazione dell'accusato non era necessaria, perché, trattandosi di giudizio abbreviato in cui le doglianze "vertevano, essenzialmente, sulla qualificazione giuridica dei fatti e sull'interpretazione della legge interna in materia di stupefacenti e validità delle perizie" [§ 75], l'udienza "sarebbe stata in linea di massima limitata alle requisitorie delle parti, senza assunzione di prove o interrogatorio dei testimoni" [§ 77]; e, per altro verso, la circostanza che l'imputato, per tutto il corso del giudizio di appello, fosse stato assistito e rappresentato dai suoi due difensori di fiducia [§ 69].

Gli stessi principi sono, peraltro, costantemente affermati dalla Corte di cassazione, che, ad esempio, ha di recente statuito che "l'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel giudizio di appello non deve obbligatoriamente essere tradotto nella lingua del destinatario quando questi sia uno straniero che non conosce la lingua italiana, non contenendo il suddetto avviso alcun elemento di accusa, ma solo la data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso imputato o dal suo difensore" (sez. 6, n. 46967 del 4/11/2021, Muhammad, Rv. 282388-01).

Dunque, poiché il diritto alla traduzione dovrebbe essere riconosciuto solo sul presupposto di un collegamento con la concreta possibilità di esercizio di diritti e facoltà difensive, potrebbe concludersi **nel senso che non sussista un obbligo di tradurre una sentenza**

sostanzialmente interlocutoria come quelle in oggetto, che non introducono, ordinariamente, alcuna nuova accusa, e che non sono suscettibili di gravame.

E' opportuno, del resto, ricordare che, all'indomani della modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., la Corte ha statuito che neppure l'omessa traduzione della sentenza di appello è causa di nullità, così ulteriormente ribadendo la funzione servente della traduzione rispetto alla facoltà riconosciuta dall'ordinamento di proporre impugnazione avverso l'atto da tradurre (cfr. sez. 5, n. 15056 dell'11/3/2019, Nasim, Rv. 275103-01: "in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotto non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione").

Rafforzerebbero le conclusioni appena rassegnate le seguenti, ulteriori, considerazioni:

* le disposizioni del codice di rito non prevedono che la sentenza di annullamento con rinvio sia notificata all'imputato e/o al suo difensore: dunque, l'eventuale traduzione della sentenza potrebbe rivelarsi attività *inutiliter data*, tutte le volte in cui, nel corso del giudizio di rinvio, l'imputato alloglotto non chieda di ottenere una copia della sentenza di legittimità tradotta nella sua lingua;

* l'art. 625 cod. proc. pen. prescrive che, dopo il deposito della sentenza, gli atti siano trasmessi "senza ritardo" all'autorità innanzi alla quale si svolgerà il giudizio di rinvio: la traduzione della sentenza da parte della Corte determinerebbe un sensibile – e, per quanto si è fin qui illustrato, del tutto ingiustificato – rallentamento dei tempi imposti dal codice di rito, in una fase processuale nella quale potrebbero, peraltro, ancora decorrere i termini, ove ancora applicabili, alla luce delle recenti modifiche normative, di prescrizione del reato nonché di improcedibilità per i fatti commessi successivamente all'1/1/2020;

* la parte alloglotto riceve la notifica della citazione per il nuovo giudizio di merito, nel corso del quale saranno nuovamente discusse tutte o alcune delle medesime questioni di fatto e di diritto già affrontate nel corso delle precedenti fasi del giudizio, questioni che, dunque, imputato e/o parte civile stranieri certamente conoscono o hanno, comunque, potuto conoscere, ed in relazione alle quali hanno esercitato, o sono stati comunque nelle condizioni di esercitare, i diritti e le facoltà a loro riconosciuti dall'ordinamento: in un contesto del genere, la traduzione della sentenza di legittimità non incrementerebbe né quantitativamente né qualitativamente i diritti di difesa dell'alloglotto, così come nessuna concreta limitazione di quei diritti e di quelle facoltà potrebbe realmente conseguire alla mancata traduzione; in sintonia con la giurisprudenza nazionale e sovranazionale, pare difficile argomentare nel senso che la mancata trasposizione di una sentenza della quale nessuno ha chiesto la traduzione (poiché, come si dirà oltre, in caso di richiesta della parte, il giudice del rinvio potrà certamente provvedere ai sensi dell'art. 143, comma 3, cod. proc. pen., ovvero ai sensi dell'art. 143-bis, comma 4, cod. proc. pen.) possa provocare una lesione dei diritti di difesa dell'alloglotto, che,

comunque, mantiene il diritto di partecipare personalmente al giudizio con l'ausilio di un interprete, e gode continuativamente dell'assistenza tecnica del proprio difensore.

Quanto all'applicabilità della disposizione dell'art.143, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla traduzione gratuita, che il giudice "può disporre", anche su richiesta di parte, di atti "ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico", parrebbe, anche in tal caso, versarsi su un piano, per le ragioni appena dette sopra, del tutto estraneo rispetto a quello implicato dalle sentenze della Corte di Cassazione.

Resta poi da chiedersi se, anche a volere ritenere che le sentenze, di annullamento con rinvio o senza rinvio con trasmissione degli atti, della Corte di legittimità come individuate sopra, debbano necessariamente essere tradotte, detto compito dovrebbe davvero incombere sulla stessa Corte, ovvero, invece, come parrebbe più ragionevole, sul giudice del rinvio o di prosecuzione del processo, atteso il sostanziale *continuum* tra ragioni dell'annullamento e punti sui quali la decisione di merito dovrebbe, in sede di rinvio, svolgersi.

Nel medesimo senso parrebbe doversi valorizzare, inoltre, la non adattabilità del giudizio di legittimità alle modalità tecniche di attuazione dell'incombente come specificamente previste dall'art.51-bis disp. att. cod. proc. pen., assai più confacenti al giudizio di merito. All'incombente (da limitarsi anche solo alle parti rilevanti, dovendosi in proposito rammentare che la stessa direttiva 2010/64/UE prescrive espressamente - art. 3, par. 4 - che "non è necessario tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico") potrebbe farsi luogo, del resto, sfruttando il lasso di tempo (notoriamente tutt'altro che breve) intercorrente tra la data di fissazione dell'udienza e la data dell'udienza: la traduzione potrebbe essere disposta di ufficio, con limitazione, ai sensi dell'art. 143, comma 3, cod. proc. pen., alle sole parti ritenute essenziali per far comprendere all'imputato le cause dell'annullamento, gli aspetti dei quali si dibatterà nel giudizio di rinvio, ed il principio di diritto affermato dalla Corte; ovvero, preferibilmente (per evitare, come si è innanzi sottolineato, di compiere un'attività inutile), nel solo caso in cui vi sia una espressa richiesta della parte alloggiata o del suo difensore (ben potendosi ritenere che la mancata richiesta di traduzione della sentenza sia inequivocabile sintomo di mancanza di interesse).

Deve, infine, rilevarsi, ad ogni buon conto, che, sul piano delle conseguenze processuali, **la mancata traduzione della sentenza di annullamento con rinvio non pare poter pregiudicare la regolare prosecuzione del giudizio.**

Va premesso infatti che né il novellato art. 143 cod. proc. pen., né altre disposizioni introdotte dai menzionati decreti legislativi del 2014 e del 2016, prevedono specifiche conseguenze sanzionatorie ricollegabili alla violazione del diritto all'assistenza linguistica: tanto, peraltro, in linea con le disposizioni della direttiva 2010/64/UE, che non hanno imposto alcuna misura specifica agli Stati membri, lasciandoli liberi di scegliere le soluzioni più idonee a perseguire gli

scopi della direttiva, nel rispetto dell'autonomia procedurale, purché esse non siano meno favorevoli di quelle previste in ordine a situazioni di natura interna (principio di equivalenza) e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento eurounitario (principio di effettività).

Ciò posto, come già affermato in più occasioni dalla Corte, **in relazione agli atti che definiscono una fase o un grado di giudizio, l'omessa traduzione non comporterebbe alcuna patologia dell'atto - sentenza, atteggiandosi come mera condizione di inefficacia rispetto alla decadenza dai poteri di impugnazione**: l'atto invalido non è quello che si sarebbe dovuto tradurre, bensì, eventualmente, quello successivo alla mancata traduzione ed in funzione del quale l'adempimento doveva essere compiuto; se la mancata traduzione ha impedito il compimento di un atto (ad esempio, la tempestiva presentazione di una impugnazione), il ricorso alla categoria della nullità appare del tutto incongruo, dovendosi riconoscere operatività al solo istituto della restituzione del termine (cfr. sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, Kartivadze, Rv. 277775: "la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotto non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile e, pertanto, il motivo di impugnazione dedotto sul punto ha l'unico effetto di consentire la regolarizzazione dell'eventuale omissione e rimettere l'imputato in termini").

La traduzione della sentenza non costituisce infatti requisito di validità dell'atto e non attiene alla sua struttura, ma solo alla sua conoscenza da parte di uno dei suoi destinatari, potendo, al più, menomare il successivo esercizio dei diritti di difesa: pertanto, l'omessa traduzione di una sentenza, come già statuito dalle Sezioni unite (cfr. Sez. un., n. 5052 del 24/9/2003, dep. 2004, Zalagaitis, Rv. 226717-01), non incide sulla validità, ma solamente sull'efficacia dell'atto, con la conseguenza che, ove tempestivamente eccepita, essa può unicamente comportare il differimento del *dies a quo* per il decorso dei termini per l'impugnazione da parte dell'alloglotto.

Trasponendo questi principi al caso che ci occupa, appare evidente che **l'omessa traduzione della sentenza di annullamento con rinvio non solo non sarebbe causa di nullità dell'atto, ma neppure inciderebbe sulla sua efficacia, trattandosi di sentenza non impugnabile da parte dell'imputato alloglotto**.

Va ricordato, in ogni caso, che eventuali successive eccezioni in merito alla omessa traduzione devono comunque essere presentate personalmente dall'imputato alloglotto (cfr. sez. 7, n. 9504 del 6/12/2019, dep. 2020, Abid, Rv. 278873-01: "in tema di omessa traduzione della sentenza pronunciata nei confronti di imputato alloglotto, la mancata proposizione personale della relativa eccezione da parte dell'imputato non può essere, in quanto atto personalissimo, surrogata dalla dichiarazione del difensore in udienza in presenza dell'interessato, non essendo possibile desumere dal silenzio di questi l'assenso implicito a detta eccezione"; sez. 2, n. 32057

del 21/6/2017, Rafik, Rv. 270327-01: "spetta in via esclusiva all'imputato alloglotta, e non al suo difensore, la legittimazione a rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza, previsto dall'art. 143 cod. proc. pen. al fine di consentire a detto imputato, che non comprenda la lingua italiana, l'esercizio di un autonomo potere di impugnazione ex art. 571 dello stesso codice").

Vi sono, dunque, in definitiva, plurimi elementi di ordine logico e sistematico che potrebbero indurre a far ritenere che le sentenze di annullamento con rinvio, o di annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti, della Corte di cassazione - al pari di quelle che concludono il processo rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, ovvero annullando senza rinvio *tout court* la sentenza impugnata - non debbano essere tradotte né in favore dell'imputato alloglotta né in favore della parte civile alloglotta, dovendo in ogni caso escludersi che un tale incumbente possa spettare alla stessa Corte.

Il redattore: Michele Toriello

Il Vice Direttore
Gastone Andreazza

Il Direttore
Maria Acierno

ALLEGATI

LA GIURISPRUDENZA CITATA

Corte EDU, Sez. III, 11 gennaio 2011, Hacıoglu c. Romania
Corte EDU, Sez. III, 5 gennaio 2010, Diallo c. Svezia
Corte EDU, Sez. III, 16 luglio 2009, Baka c. Romania
Corte EDU, Sez. IV, 24 febbraio 2009, Protopapa c. Turchia
Corte EDU, GC, 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia
Corte EDU, GC, 28 giugno 2005, Hermi c. Italia
Corte EDU, Sez. III, 24 febbraio 2005, Husain c. Italia
Corte EDU, 14 gennaio 2003, Lagerblom c. Svezia
Corte EDU, 19 dicembre 1989, Kamasinski c. Austria
Corte EDU, 28 novembre 1978, Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania
Corte giustizia, 12 ottobre 2017, C-278/16, Sleutjes
Corte giustizia, 21 maggio 2015, C-65/14, Rosselle
Sez. un., n. 5052 del 24/9/2003, dep. 2004, Zalagaitis, Rv. 226717-01
Sez. 6, n. 46967 del 4/11/2021, Muhammad, Rv. 282388-01
Sez. 7, n. 9504 del 6/12/2019, dep. 2020, Abid, Rv. 278873-01
Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, Kartivadze, Rv. 277775
Sez. 5, n. 15056 dell'11/3/2019, Nasim, Rv. 275103-01
Sez. 2, n. 32057 del 21/6/2017, Rafik, Rv. 270327-01
Sez. 1, n. 24514 del 31/3/2010, Hassan, Rv. 247760-01

LA DOTTRINA

CABIALE, *Una precisazione, forse ovvia, ma salutare, della Corte di Giustizia: il decreto penale di condanna tedesco rientra fra i provvedimenti di cui la direttiva 2010/64/UE impone la traduzione*, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 12/2017, pag. 186
CARUSO - MARINO, *La traduzione degli atti nei confronti dell'imputato alloglotto: i casi problematici negli orientamenti della Suprema Corte*, in *Il Penalista*, 4 novembre 2021.
DI MOLFETTA, *La traduzione degli atti per lo straniero alloglotto: un diritto incompiuto tra incertezze legislative e resistenze giurisprudenziali*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2019, 2, pag. 114..
GIALUZ, *La Corte di Cassazione riconosce l'obbligo di tradurre la sentenza a favore dell'imputato alloglotto*, in *Cassazione penale*, 2013, 6, pag. 2188.
GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, Milano, 2018.
PERUGIA, *Processo penale allo straniero: alcune osservazioni sul diritto all'interprete e alla traduzione degli atti*, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 7/2018, pag. 113.
RECCHIONE, *L'impatto della direttiva 2010/64/UE sulla giurisdizione penale: problemi, percorsi interpretativi, prospettive*, in *Diritto penale contemporaneo*, 15 luglio 2014.
TROIISI, *L'obbligo di traduzione degli atti processuali tra garanzie sovranazionali e resistenze interne*, in *Processo penale e giustizia*, 2014, n. 1, p. 1.



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Ufficio del Massimario e del Ruolo
Servizio Penale

Rel. III/03/2016

Roma, 15 settembre 2016

Novità legislative: d.lgs. 23 giugno 2016, n. 129

Rif. Norm:

d.lgs. 23 giugno 2016, n. 129;

d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32;

Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010.

Prima lettura delle disposizioni integrative e correttive al decreto n. 32 del 2014 in materia di interpretazione e traduzione nei procedimenti penali.

Sommario: 1. Premessa – 2. Il conferimento dell’incarico all’interprete e al traduttore “per rogatoria” – 3. Il nuovo articolo 51-*bis* disp. att. cod. proc. pen.: la regolamentazione dei colloqui difensivi assistiti dall’interprete a spese dello Stato – 3.1. (segue): le eccezioni alla traduzione scritta degli atti di cui all’art. 143 cod. proc. pen. – 3.2 (segue): l’assistenza linguistica “a distanza” – 4. L’elenco nazionale degli interpreti e dei traduttori.

1. Premessa.

Il 29 luglio 2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 23 giugno 2016, n. 129, che, modificando il decreto legislativo n. 32 del 4 marzo 2014, recante “*Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*”, introduce altre novità nella materia dell’esercizio del diritto dell’imputato all’assistenza linguistica¹.

Il legislatore si è avvalso della facoltà attribuitagli dalla legge di delegazione europea 24 dicembre 2012, n. 234, che, all’articolo 31, comma 5, prevede la possibilità di adottate disposizioni correttive o integrative entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della normativa europea (ovvero il d. lgs. n. 32 del 2014, entrato in vigore il 2 aprile 2014).

Dalla lettura della relazione illustrativa che accompagna il provvedimento emerge come le nuove norme sono sostanzialmente finalizzate al perseguimento di due obiettivi: in primo luogo, sono indirizzate a dettare regole per prevenire possibili strumentalizzazioni ed abusi all’esercizio del diritto all’assistenza dell’interprete, assicurandone al contempo l’effettività, come, a titolo esemplificativo, in occasione dei colloqui con il difensore; in secondo luogo, intendono alleggerire le incombenze poste a carico dell’autorità procedente, con particolare riferimento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo all’autorità giudiziaria un maggiore margine di decisione in relazione alle peculiarità del caso concreto.

¹ Per la l’esame del decreto legislativo n. 32 del 2014 si rimanda a Rel. n. III/05/2014, 31 marzo 2014 dell’Ufficio del Massimario, Novità legislative: d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, intitolato “Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali”.

In sostanza, le nuove disposizioni, riconoscendo all'autorità giudiziaria il ruolo di garante della effettività del diritto individuale all'assistenza dell'interprete, quale declinazione dei diritti di difesa e al giusto processo, mirano a realizzare un effettivo equilibrio tra il pieno rispetto di tale diritto costituzionale e le esigenze di elasticità e razionalizzazione delle spese nel processo penale.

Il testo si compone di tre articoli: i primi due novellano il testo del decreto legislativo n. 32 del 2014 e l'articolo 3 contiene la clausola in invarianza finanziaria.

2. Il conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore "per rogatoria"

L'articolo 1 introduce il comma *2-bis* all'art. 146 cod. proc. pen. nell'ottica della semplificazione della disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore. L'articolo 146 cod. proc. pen. prevede che l'autorità procedente debba conferire l'incarico all'assistente linguistico convocandolo avanti a sé; tale formalità si giustifica evidentemente per la delicatezza dell'incarico che, infatti, è preceduto dall'ammonimento rivolto all'ausiliario circa la diligenza e il rigore che deve caratterizzare lo svolgimento di tale *munus* di rilievo pubblico e l'obbligo di segretezza a cui lo stesso è vincolato su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza.

Sempre più di frequente, tuttavia, si registrano casi in cui si debba ricorrere all'ausilio di interpreti o traduttori che risiedono nella circoscrizione di altro tribunale rispetto a quello in cui si svolge il processo (a titolo esemplificativo, nell'ipotesi di lingua o dialetto rari).

Ebbene, se l'articolo 370 cod. proc. pen. già consentiva al pubblico ministero di delegare la nomina di un ausiliario linguistico alla polizia giudiziaria, anche con facoltà di subdelega, in base all'originaria formulazione dell'art. 146 cod. proc. pen. il giudice doveva provvedervi sempre personalmente. La nuova previsione permette, dunque, al giudice di delegare l'autorità giudiziaria del luogo in cui si trova l'ausiliario per procedere al suddetto adempimento.

Ciò appare coerente con le successive disposizioni del decreto legislativo in esame che, come in seguito illustrato, introducono la possibilità sia di nominare gli assistenti linguistici attingendo da un elenco nazionale, sia di disporre l'assistenza a distanza tramite videoconferenza.

Come puntualizzato dalla relazione governativa, la nuova disposizione intende perseguire l'obiettivo di semplificazione e riduzione delle spese, in quanto consente al giudice, che non ritenga di convocare l'interprete o il traduttore avanti a sé, di chiedere al giudice delle indagini preliminari del luogo di residenza dell'ausiliario di procedere per rogatoria alle attività indicate all'articolo 146 cod. proc. pen. (identificazione, ammonimento, conferimento di incarico). In altri termini, il nuovo comma *2-bis* dell'art. 146 cod. proc. pen. consentirà un alleggerimento degli oneri e un risparmio dei costi di spostamento, soprattutto quando l'incarico abbia ad oggetto una richiesta di assistenza a distanza, oppure una traduzione scritta che l'ausiliario potrà trasmettere anche tramite lo strumento della posta elettronica certificata.

3. Il nuovo articolo 51-bis disp. att. cod. proc. pen.: la regolamentazione dei colloqui difensivi assistiti dall'interprete a spese dello Stato.

L'articolo 2 aggiunge un nuovo articolo 51-bis alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Tale norma contiene diverse disposizioni che intendono regolamentare il diritto all'assistenza linguistica di cui agli artt. 104, comma *4-bis* e 143 cod. proc. pen.

Al comma 1 si dettano regole che attuano il diritto dell'imputato al colloquio con il difensore quando si avvale dell'assistenza gratuita dell'interprete. Gli artt. 104, comma *4-bis*, e 143 cod. proc. pen. infatti, novellati dal d. lgs. n. 32 del 2014, hanno introdotto il diritto dell'imputato all'interrogatorio di garanzia, ovvero – indipendentemente dalla propria situazione economica, subito dopo l'arresto o il fermo in vista dell'interrogatorio di garanzia, ovvero – indipendentemente dallo *status libertatis* - prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso

del procedimento. Suddette norme, tuttavia, non indicavano il numero massimo di colloqui, con il rischio di richieste meramente strumentali e ingiustificate con conseguenti oneri non sostenibili per l'Erario. Ebbene, per ciascuno dei casi normativamente previsti, l'articolo dell'art. 51-*bis*, comma 1, cod. proc. pen. circostrive ad uno il numero dei colloqui con assistenza a spese dello Stato, salvo che, per particolari esigenze collegate all'esercizio del diritto di difesa, sia valutata dall'autorità procedente l'opportunità di assicurare l'assistenza gratuita dell'interprete per ulteriori colloqui (a titolo esemplificativo, nel caso in cui all'interessato siano contestati diversi capi di imputazione nell'ambito di una indagine particolarmente complessa). In sostanza, la norma, contemperando, da un lato, il diritto dell'imputato e, dall'altro, le esigenze di bilancio dello Stato e di sostenibilità della riforma - introdotta con il d. lgs. n. 32 del 2014 - a favore del maggior numero di aventi diritto, ha optato per una regolamentazione quantitativa, superabile in base ad una valutazione del caso concreto da parte dell'autorità procedente, a tutela del diritto di difesa.

Inoltre, dal dato testuale emerge che la limitazione ad un solo colloquio prevista dal legislatore non si riferisce al procedimento o al processo, bensì alle diverse attività elencate che ben possono cumularsi nel corso di un singolo procedimento/processo. In altri termini, di regola l'imputato ha diritto ad un solo colloquio assistito gratuitamente in occasione di ciascuna delle diverse attività indicate e, pertanto, potrà beneficiarne tante volte quante saranno le richieste o memorie da presentare, ovvero gli interrogatori per i quali è citato anche nel corso del singolo procedimento/processo.

Come puntualizzato dalla relazione governativa, la previsione in esame non incide sul diritto ai colloqui difensivi e nemmeno sul diritto all'assistenza dell'interprete, ma esclusivamente sul numero dei colloqui assistiti gratuitamente dall'interprete per coloro che non versino nelle condizioni economiche previste dalle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato. Infatti, nel caso di soggetti indagati o imputati non abbienti, secondo le condizioni stabilite dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, le spese spettanti anche per l'interprete e il traduttore rimangono comunque a carico dello Stato (articoli 83 e 102 del d.P.R. n. 115 del 2002).

Ad ogni modo, in quanto il diritto all'assistenza linguistica incide sull'equità del processo e, in particolare, sul diritto dell'imputato a comprendere ed essere compreso - intrinsecamente connesso con il diritto di difesa -, e considerato che la gratuità dell'assistenza linguistica mira ad assicurare l'effettività di tali diritti, si pone il problema del rilievo processuale della eventuale violazione da parte dell'autorità giudiziaria delle regole sul diritto all'assistenza gratuita durante i colloqui difensivi. In altri termini, sorge la questione se l'eventuale illegittima decisione di rigetto della richiesta di fruire di colloqui (ovvero di ulteriori colloqui) difensivi con assistenza linguistica gratuita - che non pare suscettibile di autonoma impugnazione - possa introdurre nel processo una causa di nullità dell'atto successivamente compiuto (es. l'interrogatorio di garanzia), per inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento e l'assistenza dell'imputato (art. 178, comma 1, lett. c)². E nell'ipotesi affermativa ci si potrebbe chiedere se tale sanzione processuale si configuri per effetto della accertata violazione normativa, ovvero sia necessario verificare se la decisione assunta abbia determinato in concreto una violazione del diritto di difesa³. Più precisamente, in base a questa seconda

² Che potrebbe integrare una nullità di ordine generale, a regime intermedio, da dedurre secondo le regole ordinarie del codice di rito (artt. 182 e ss. cod. proc. pen.).

³ In proposito potrebbe richiamarsi, infatti, la giurisprudenza formatasi in tema di colloqui difensivi, di cui all'art. 104 cod. proc. pen., assimilando l'interdizione al colloquio all'illegittimo rigetto all'assistenza linguistica gratuita nei casi in cui sia, invece, prevista: «L'interdizione dei colloqui della persona sottoposta a custodia cautelare con il difensore, illegittimamente disposta dal pubblico ministero, determina una violazione del diritto all'assistenza e, quindi, una nullità a regime intermedio suscettibile di estendersi agli atti successivi che ne dipendono e, in particolare, all'interrogatorio di garanzia, a norma dell'art. 185, comma primo, cod. proc. pen., qualora non venga eliminata mediante l'effettuazione del colloquio prima che l'atto consecutivo sia compiuto.» Sez. 2, n. [44902](#) del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260875; Cfr., altresì, Sez. 6, n. [44932](#) del 05/10/2012, Rosi, Rv. 254455: «In materia di misure cautelari personali, il decreto del G.i.p. che dilaziona il diritto dell'indagato al colloquio con il proprio difensore ai sensi

prospettiva, qualora si accerti che, nonostante il rigetto da parte dell'autorità giudiziaria, l'imputato abbia comunque effettuato il colloquio difensivo alla presenza dell'interprete sostenendone le spese, si potrebbe ritenere che l'eventuale illegittimità del rigetto rilevi esclusivamente agli effetti della responsabilità personale del magistrato per inosservanza di norme processuali (art. 124 cod. proc. pen.).

D'altro lato, non va dimenticato che una applicazione indebita del diritto al colloquio assistito a spese dell'erario oltre i casi normativamente indicati potrebbe esporre il magistrato ad ipotesi di responsabilità contabile.

3.1. (segue): le eccezioni all'obbligo della traduzione scritta degli atti del processo di cui all'art. 143 cod. proc. pen.

I commi 2 e 3 del nuovo art. 51-bis cod. proc. pen. intendono deflazionare gli adempimenti prescritti dall'art. 143 cod. proc. pen. in merito alla traduzione scritta di determinati atti processuali, salvaguardando il diritto di difesa dell'imputato.

La relazione governativa dà atto della diffusione di prassi da parte di alcuni uffici giudiziari a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 32 del 2014, in base alle quali, nonostante la regola contenuta nell'art. 143 circa l'obbligo di traduzione scritta di un numero di atti analiticamente indicati, hanno ritenuto valida la rinuncia dell'imputato alla traduzione scritta, come, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi di sentenze pronunciate e tradotte contestualmente al termine dell'udienza relative a procedimenti definiti con il patteggiamento, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. In sostanza, evidenzia la relazione illustrativa, è emersa l'opportunità di prevedere meccanismi che, da un lato, armonizzino l'applicazione della normativa, e, dall'altro, consentano, a determinate condizioni, di superare la rigidità della previsione di cui all'articolo 143, comma 2, cod. proc. pen., nel rispetto del diritto di difesa.

Ed infatti, **il comma 2 dell'art. 51-bis disp. att. cod. proc. pen.** prevede che, nel caso di particolari situazioni di urgenza (a titolo esemplificativo, nelle ipotesi di incidente probatorio per assunzione della prova disposto con urgenza ed abbreviazione dei termini ordinari per imminente pericolo di vita del testimone, ai sensi dell'art. 400 cod. proc. pen.), in assenza di una traduzione scritta prontamente disponibile degli atti per i quali è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, cod. proc. pen., l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale anche in forma riassuntiva, dandone atto in apposito verbale.

Inoltre, **ai sensi del comma 3 del citato nuovo articolo 51-bis**, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, degli atti processuali elencati all'art. 143 cod. proc. pen. potrà sempre sostituire quella scritta in tutti i casi in cui lo stesso imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, rinunci espressamente alla traduzione scritta, purché consapevole delle conseguenze di tale rinuncia, anche per avere a tal fine consultato il difensore. In tale evenienza, il contenuto degli atti viene tradotto "a vista", anche in forma riassuntiva.

La predetta semplificazione appare non solo conforme al dettato costituzionale, che, appunto, - all'art. 111, terzo comma - prevede come irrinunciabile in termini assoluti soltanto l'assistenza dell'interprete, che difatti è garantita, ma pure fedele alle norme della direttiva 2010/64/UE che contemplano espressamente tale possibilità ai paragrafi 7 e 8 dell'articolo 3⁴.

dell'art. 104, comma terzo, cod. proc. pen., non è autonomamente impugnabile né può essere oggetto di riesame, non avendo la forma e il contenuto di un provvedimento applicativo di una misura coercitiva, ma può costituire oggetto di sindacato incidentale nell'ulteriore corso del procedimento, qualora abbia determinato una violazione del diritto di difesa che, se non eliminata con l'espletamento di un rituale colloquio, comporta la nullità dell'interrogatorio dell'indagato a norma dell'art. 178, lett.c), cod. proc. pen.».

⁴ Direttiva 2010/64/UE, Articolo 3 - «**Diritto alla traduzione di documenti fondamentali** -7. *In deroga alle norme generali di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 6, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento.* 8. *Qualsiasi rinuncia al diritto alla traduzione dei documenti di cui al presente articolo è*

Peraltro, anche l'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto all'assistenza gratuita di un interprete⁵, viene interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea nel senso che l'assistenza linguistica orale è in grado di soddisfare le esigenze del giusto processo (vedi Corte europea, ricorso n. 17494/07 Kajolli c. Italia; ricorso n. 18913/03 Husain c. Italia)⁶.

Da sottolineare, comunque, che la traduzione orale sostitutiva di quella scritta, nei casi indicati ai precedenti commi 2 e 3, per essere legittima presuppone e richiede l'osservanza una serie di condizioni che paiono poste a garanzia, non solo del diritto di difesa dell'imputato, ma anche della correttezza dell'operato dell'autorità procedente.

In particolare, il comma 2 stabilisce che il giudice deve motivare sulle particolari ragioni di urgenza, sull'impossibilità di avere prontamente una traduzione scritta e sul non pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato; il comma 3, prescrive che l'imputato possa rinunciare solo se consapevole delle conseguenze, e a tal fine deve essersi previamente potuto consultare con il difensore, e che la rinuncia venga formalizzata con dichiarazione espressa. Ed ancora, oltre alla necessità della verbalizzazione delle attività, **il comma 4**, in accoglimento di una espressa richiesta in tal senso della II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati, impone l'effettuazione della riproduzione fonografica della traduzione orale che, evidentemente, consentirà di "cristallizzare" e documentare il contenuto della traduzione orale eseguita. Si potrebbe osservare, tuttavia, che l'inserimento di quest'ultimo ulteriore onere procedimentale, obbligando la predisposizione del servizio di registrazione in occasione di ogni udienza (anche, a titolo esemplificativo, anche in udienza preliminare) potrebbe in qualche misura rischiare di ostacolare non solo l'intento di contenere i costi del procedimento, ma anche lo scopo di snellire gli adempimenti che gravano sull'autorità giudiziaria che, con la modifica normativa in esame il legislatore delegato mirava a realizzare.

3.2. (segue): l'assistenza linguistica "a distanza"

Il comma 5 dell'articolo 51-*bis* cod. proc. pen. introduce la possibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza per garantire l'assistenza dell'interprete, conformemente a quanto prevede la stessa direttiva 2010/64/UE al paragrafo 6 dell'articolo 2⁷.

La relazione di accompagnamento al decreto puntualizza che la nuova disposizione intende rispondere ad una esigenza di immediatezza e contenimento della spesa emersa dai dati di esperienza giudiziaria che evidenziano la frequente necessità di ricorrere all'ausilio di interpreti di lingue o dialetti anche molto rari; ed allora, l'astratta previsione della utilizzabilità degli

soggetta alle condizioni che gli indagati o gli imputati abbiano beneficiato di una previa consulenza legale o siano venuti in altro modo pienamente a conoscenza delle conseguenze di tale rinuncia e che la stessa sia inequivocabile e volontaria.».

⁵ Convenzione Europea dei diritti dell'uomo: ARTICOLO 6 «**Diritto a un equo processo** -3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:.....e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.».

⁶ Nella motivazione della decisione sul ricorso 17494/07, la Corte si è così espressa: «La Corte ricorda allo stesso modo che il diritto all'assistenza gratuita di un interprete, come garantito dal paragrafo 3 e) dell'articolo 6, vuole dire che l'imputato che non comprende o non parla la lingua utilizzata in udienza ha diritto ai servizi gratuiti di un interprete perché gli siano tradotti o interpretati tutti gli atti del procedimento a suo carico e che è necessario che questi riesca a comprendere per poter effettivamente beneficiare del diritto all'equo processo (Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania, sentenza del 28 novembre 1978, Serie A n. 29, § 48). Il paragrafo 3 e), tuttavia, non giunge fino ad esigere una traduzione scritta di qualsiasi prova documentale o documento ufficiale del fascicolo di causa. A tal riguardo, conviene notare che il testo della disposizione in esame fa rinvio a un "interprete" e non ad un "traduttore".. Ciò induce a ritenere che una assistenza linguistica orale possa senz'altro soddisfare le esigenze della Convenzione.»

⁷ L'incentivo al ricorso agli strumenti di comunicazione a distanza risponde ad una linea condivisa nel diritto dell'Unione ed applicata, infatti, anche in materia di assistenza linguistica delle vittime di reato (Direttiva 2012/29/UE), introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 143-*bis* cod. proc. pen. del d. lgs. n. 212 del 2015.

strumenti tecnologici - quali videoconferenza, telefono o *internet* - potrà evitare che gli interpreti siano soggetti a continui spostamenti sull'intero territorio nazionale.

In ogni caso, la norma contiene l'espressa riserva della esclusione di tale pratica se, nel caso concreto, l'autorità procedente ritenga che ciò possa pregiudicare il diritto di difesa. E tale precisazione deve interpretarsi alla luce delle raccomandazioni diffuse dal Consiglio dell'Unione europea, in base alle quali: *"...nei procedimenti penali è opportuno che l'interprete si trovi nella stessa aula d'udienza del testimone. In particolare, in caso di udienze di imputati mediante videoconferenza, si raccomanda la presenza dell'interprete nella stessa aula d'udienza dell'imputato"*.

4. L'elenco nazionale degli interpreti e dei traduttori.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco nazionale degli interpreti e traduttori iscritti negli albi dei periti di ogni tribunale.

Tale norma completa la disposizione introdotta con la novella all'articolo 67, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., ad opera del decreto legislativo n. 32 del 2014, che, appunto, contempla la previsione obbligatoria della categoria professionale degli interpreti e dei traduttori negli albi istituiti presso ogni tribunale.

Non si tratta della istituzione di un albo ma semplicemente di un elenco ricognitivo dei nominativi degli interpreti e traduttori già valutati idonei e iscritti negli albi dei periti presenti nei singoli tribunali. Saranno i tribunali a trasmettere telematicamente al Ministero della giustizia i nominativi, aggiornando tali elenchi periodicamente.

Lo scopo della nuova previsione è quello di offrire un ausilio per l'autorità giudiziaria, la polizia giudiziaria e gli avvocati - che avranno accesso a tale elenco - tenuti ad avvalersi con maggiore frequenza di tali professionisti, soprattutto quando ricorre la necessità di dover individuare tempestivamente l'ausiliario competente in caso di lingue e dialetti molto rari e non ne è disponibile uno localmente. Il registro nazionale, in assenza dell'albo professionale, permette dunque di reperire o, quantomeno, operare, una scelta su scala nazionale.

Sottolinea la relazione governativa di accompagnamento che la previsione introdotta rappresenta una soluzione in grado di bilanciare ragionevolmente, da un lato, il diritto al libero esercizio di una professione non regolamentata, quale quella dell'assistente linguistico, e, dall'altro, l'esigenza, imposta dall'Unione europea, di prevedere un sistema efficiente di accesso al servizio di interpretariato ed un meccanismo trasparente di nomina di un ausiliario qualificato, per dare contenuto ed effettività al diritto all'assistenza linguistica.

La norma rimanda a un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, la definizione delle modalità di accesso, formazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco nazionale sopraindicato, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali.

Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 67-*bis* disp. att. cod. proc. pen., accogliendo le osservazioni delle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato, stabilisce, soltanto per l'autorità giudiziaria, l'obbligo di avvalersi, in via prioritaria, di interpreti e traduttori tra quelli iscritti nell'elenco, sulla falsariga di quanto già previsto in termini generali per la nomina del perito agli artt. 221 cod. proc. pen. e 67, commi 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen.

Ed allora, nell'ipotesi di nomina dell'interprete o traduttore non inserito nell'elenco pare possano trovare applicazione i principi affermati dalla giurisprudenza formatasi in merito alla nomina del perito, in base ai quali il provvedimento di nomina "extra albo" non è affetto da nullità se l'autorità giudiziaria fornisce adeguata motivazione della sua scelta, in mancanza della quale, invece, si configura una nullità di tale per violazione dei diritti difensivi, che deve

essere eccepita entro i termini previsti dall'art. 182 cod. proc. pen.⁸. Secondo tale prospettiva, inoltre, la violazione delle regole sulla nomina se non tempestivamente dedotta non determinerebbe né la nullità della perizia e nemmeno può essere valorizzata, in sé, come vizio della motivazione della sentenza⁹.

Il redattore: Mariaemanela Guerra

Il vice direttore
Giorgio Fidelbo

⁸ Cfr., Sez. 5, n. 782 del 11/10/2012, dep. 08/01/2013, Meneghetti, Rv. 254322; precisa che la motivazione può essere integrata dal giudice prima dell'inizio delle operazioni peritali Sez. 1, n. [17741](#) del 05/02/2014, Costantino, Rv. 259599: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimamente effettuata l'integrazione del provvedimento di nomina nel successivo provvedimento di rigetto della dichiarazione di ricasazione dei periti.

⁹ Sez. 6, n. [39235](#) del 04/07/2013, Prodocimi, Rv. 257038.



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Ufficio del Massimario e del Ruolo
Servizio Penale

Rel. n. III/05/2014

Roma, 31 marzo 2014

Novità legislative: d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, intitolato "Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali".

RIF. NORM.: cod. proc. pen. artt. 143 e 104; direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il diritto all'interprete ed alla traduzione degli atti e le modifiche agli artt. 143 e 104 cod. proc. pen.: profili generali. - 2.a) L'ambito di applicazione dell'art. 143 cod. proc. pen. - 2.b) L'accertamento della competenza linguistica dell'imputato - 3. Il diritto all'interprete - 4. Il diritto alla traduzione degli atti - 5. La qualità dell'assistenza linguistica e la modifica del testo unico sulle spese di giustizia. - 6. Conseguenze della violazione del diritto all'interprete e del diritto alla traduzione di atti fondamentali. - 7. Il diritto all'interpretazione e alla traduzione nel giudizio di cassazione. - 8. Problemi di diritto intertemporale.

1. Premessa.

Il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 18 marzo 2014, n. 64), ha dato attuazione alla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto alla interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali.

La citata Direttiva, alla quale gli Stati membri avevano tempo di adeguarsi entro il 27 ottobre 2013, stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di interpretazione e traduzione nei procedimenti penali ed ha la finalità "di rafforzare la fiducia reciproca degli stati membri" così come dichiarato negli artt. 3 e 7.

In tale prospettiva, in particolare, riconosce un diritto all'interpretazione ed alla traduzione degli atti fondamentali del processo penale, in favore di coloro che non parlano e non comprendono la lingua del procedimento al fine di garantire loro il più ampio diritto ad un processo equo, sancito nell'art. 6 n. 3 lett. a) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - in base al quale "ogni accusato ha diritto ad essere informato, nel più breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende ed in maniera dettagliata, della natura e dei motivi della accusa a lui rivolta" - nonché negli artt. 47 e 48, comma 2, della Carta dei Diritti fondamentali. Nel nostro ordinamento, ove vige un complesso normativo ispirato all'esclusività dell'uso della lingua nazionale, un decisivo impulso verso un'effettiva tutela del così detto "diritto alla comprensione" dell'imputato allogglotta nell'ambito del procedimento penale era seguito alla nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione.

Già prima, però, un importante contributo era stato fornito dalla Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto del 12 gennaio 1993 n. 10, che ha ritenuto l'art. 143 c.p.p. una "clausola generale", volta a garantire all'imputato che non intenda la lingua italiana, di comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa, concependo, in tal modo, la figura dell'interprete in modo innovativo ed in funzione della piena attuazione del diritto di difesa, ed imponendo la necessità di un interprete o di un traduttore "immediatamente al verificarsi della circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte della persona nei cui confronti si procede, tanto se tale circostanza sia evidenziata dall'interessato, quanto se, in difetto, sia accertata dall'autorità procedente".

La linea interpretativa segnata dalla Corte nella suddetta sentenza, che eleva il diritto all'interprete al rango di diritto soggettivo perfetto, tuttavia, non aveva eliminato ogni incertezza in argomento. In particolare, si registravano nell'opera della giurisprudenza orientamenti non sempre concordi, sia sotto il profilo della configurazione di un onere dimostrativo gravante sul cittadino straniero circa la mancata conoscenza della lingua, sia in merito alla estensione del diritto all'interprete anche alla "traduzione" degli atti scritti del procedimento ed, in particolare, della individuazione di quali tra questi comportino un obbligo di traduzione nella lingua dell'alloglotta.

Va rilevato, infine, che il decreto non prevede il diritto all'interpretazione ed alla traduzione in favore della vittima del reato - riferendosi esclusivamente all'imputato - come contemplato dall'art. 7 della Direttiva 2012/29/UE non ancora recepita, e che, anzi, la materia esaminata nella presente Relazione potrà essere oggetto di nuovi interventi in attuazione della Direttiva appena indicata, nonché della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

2. Il diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali e le modifiche agli artt. 143 e 104 cod. proc. pen.: profili generali.

Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, coerentemente con lo spirito della Direttiva 2010/64/UE, supera la distinzione tra atto orale ed atto scritto che, nella precedente normativa nonché nella linea interpretativa adottata dalla giurisprudenza, delimitava l'ambito di applicazione dell'art. 143 cod. proc. pen. ai soli atti orali, mentre, l'individuazione dell'obbligo di traduzione degli atti scritti era, di volta in volta, affidato, in assenza di una specifica norma, alla giurisprudenza.

La nuova normativa, come detto, riconosce espressamente due distinti diritti: quello alla interpretazione e quello alla traduzione degli atti in favore dell'imputato che non comprenda la lingua italiana, disponendo, sul piano strettamente processuale, la modifica degli artt. 143 e 104 cod. proc. pen. e, sul piano degli oneri economici relativi al servizio di assistenza linguistica, modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia.

Vanno preliminarmente affrontati due aspetti, comuni sia al diritto all'assistenza di un interprete che al diritto alla traduzione di atti del processo: l'ambito di applicazione delle

disposizioni contenute nell'attuale formulazione dell'art. 143 cod. proc. pen. e l'accertamento della competenza linguistica dell'imputato.

2.a. L'ambito di applicazione dell'art. 143 cod. proc. pen.

L'art. 143 cod. proc. pen. nell'enunciare espressamente un diritto all'assistenza dell'interprete ed un diritto alla traduzione degli atti fondamentali del processo, usa esclusivamente il termine imputato. Occorre pertanto stabilire se la norma sia, tuttavia, riferibile anche all'indagato alloggato e, di conseguenza, alla fase delle indagini preliminari.

Peraltro, molteplici sono le ragioni che inducono ad una soluzione positiva del quesito.

Innanzitutto, da un punto di vista sistematico, la disposizione di cui all'art. 61 cod. proc. pen. estende i diritti e le garanzie dell'imputato anche alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

Inoltre, nel 'nuovo' art. 143 cod. proc. pen., al comma 5, si fa espressamente riferimento, oltre che al giudice, al pubblico ministero ed all'ufficiale di polizia giudiziaria, quali soggetti cui compete il dovere di nominare l'interprete o il traduttore.

Ancora, appare assolutamente univoco il quadro di riferimento offerto dalla direttiva 2010/64/UE. In effetti, l'art 1, paragrafo 2, del testo normativo dell'Unione Europea afferma espressamente che il diritto alla interpretazione e traduzione degli atti "si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno stato membro ... di essere indagate o imputate per un reato ...". Il termine indagato, poi, e per limitarsi alle previsioni più significative, è ripetuto sia nell'art. 2, paragrafo 1, relativo al diritto all'interpretazione (la disposizione precisa anche che detto diritto è riconosciuto "nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia"), sia nell'art. 3, paragrafo 1, relativo al diritto alla traduzione.

Diversa questione è, invece, se i diritti all'interpretazione ed alla traduzione si estendano anche al soggetto interessato nel procedimento di esecuzione, di sorveglianza e di prevenzione.

Sotto il profilo metodologico, sembra possibile osservare che l'art. 143 cod. proc. pen. fa riferimento al soggetto 'imputato' e che, in riferimento al soggetto interessato nel procedimento di esecuzione, di sorveglianza e di prevenzione, manca una espressa disposizione di estensione delle garanzie come quella prevista dall'art. 61 cod. proc. pen. Se si condivide questa premessa, ne conseguirebbe che la disciplina di cui al 'nuovo' art. 143 cod. proc. pen. dovrebbe essere estesa alle riferite tipologie procedimentali solo in quanto risultino i presupposti per una applicazione analogica.

Ciò posto, con riferimento al procedimento di esecuzione, un argomento favorevole all'estensione potrebbe essere offerto dall'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2010/64/UE, per la locuzione oggettivamente ampia che riconosce il diritto alla interpretazione e traduzione "alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno stato membro ... di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla conclusione definitiva, inclusi l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso". Non va però trascurato che il testo normativo europeo, in premessa, e precisamente al

considerando (14) afferma, in modo apparentemente più restrittivo, che “lo scopo della presente direttiva è quello di assicurare il diritto di persone indagate o imputati all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali al fine di garantire il loro diritto ad un processo equo”. Inoltre, non appare irrilevante che la direttiva, all’art. 1, paragrafo 1, estenda espressamente la disciplina dettata in tema di diritto all’interpretazione e alla traduzione anche ai “procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo”: se, infatti, essa avesse voluto far riferimento a tutti i procedimenti in senso lato penali, probabilmente non sarebbe stata necessaria la specificazione formulata con riguardo al mandato di arresto europeo.

In ogni caso, va però rilevato che consolidato e risalente risulta essere l’indirizzo giurisprudenziale che ritiene sussistente l’obbligo di tradurre l’ordine di esecuzione di pena in favore dello straniero alloggista (cfr., tra le tante, Sez. I, 6 maggio 2010, n. 20275, Montsar, Rv. 247212, nonché Sez. III, 15 novembre 2002, n. 1715, Suman, Rv. 223278, e Sez. VI, 8 marzo 1995, n. 843, Tounsi, Rv. 201441).

Problemi ancora diversi sorgono con riferimento all’applicazione delle garanzie del ‘nuovo’ art. 143 cod. proc. pen. nelle procedure di mandato di arresto europeo e di estradizione.

E’ bene premettere che, a differenza di quanto prevede esplicitamente la direttiva europea, il legislatore italiano nulla ha disposto espressamente in materia. Tuttavia, nella Tabella di concordanza annessa alla Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo trasmessa al Senato della Repubblica, si evidenzia che la legge 22 aprile 2005, n. 69, all’art. 9, comma 5, richiama le norme del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Attraverso questo rinvio, anche a prescindere dal ricorso all’analogia, si potrebbe probabilmente addivenire ad una soluzione estensiva dei diritti alla interpretazione e traduzione anche in favore del destinatario del mandato di arresto europeo, in relazione a tale provvedimento, e così evitare una violazione della direttiva che contiene puntuali prescrizioni all’art. 2, paragrafo 7, e all’art. 3, paragrafo 6 (quest’ultimo prevede espressamente il dovere di traduzione del “mandato di arresto europeo”).

Allo stesso modo, identica soluzione potrebbe essere sostenuta con riferimento ai provvedimenti che dispongono misure cautelari coercitive nei procedimenti di estradizione, atteso che, anche in questo caso, l’art. 714, comma 2, richiama “in quanto applicabili” le disposizioni in materia di misure coercitive, utilizzando un linguaggio pressoché identico a quello previsto dalla legge n. 69 del 2005 per il mandato di arresto europeo.

2.b. L’accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Per quanto concerne, invece, l’aspetto concernente l’accertamento della competenza linguistica dell’imputato il comma 4 dell’art. 1 del D.lgs n. 32 del 2014 afferma che “l’accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall’autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano”.

Il legislatore pertanto sembrerebbe porre una presunzione relativa di conoscenza della lingua solo nel caso di cittadino italiano, prevedendo, invece, un onere di verificare se l'imputato parli la lingua del procedimento a carico della autorità giudiziaria. E' necessario, quindi, individuare quali siano i confini di tale onere di verifica posto a carico dell'autorità giudiziaria, stabilendo, in particolare, se l'accertamento sulla competenza linguistica debba essere compiuto solo ove emergano, dagli atti del procedimento o da altre circostanze, elementi che fanno ritenere che l'imputato/indagato straniero non conosca la lingua italiana o se, invece, l'onere di accertamento debba spingersi oltre, nel senso che spetti comunque al giudice di attivarsi per verificare se l'indagato/imputato straniero conosca o meno la lingua del procedimento, indipendentemente da un'istanza di parte o dall'emergenza di elementi concreti in tal senso.

Per tale ultima soluzione, potrebbe deporre la stessa lettura dell'art. 143 cod. proc. pen. che, al comma 3, prevede che il giudice possa disporre d'ufficio la traduzione di atti o parte di atti, escludendo pertanto, la necessità di specifica istanza dell'interessato. Anche la previsione contenuta nell'art. 2, par. 4 della direttiva, che prescrive agli Stati membri di "disciplinare un apposito procedimento finalizzato a tale accertamento" sembra configurare a carico dell'autorità giudiziaria uno specifico onere che impone alla stessa di attivarsi predisponendo addirittura un procedimento apposito.

L'indicazione espressa di "autorità giudiziaria" in luogo di quella di "autorità procedente", sembrerebbe, inoltre, escludere che tale accertamento possa essere compiuto dalla polizia giudiziaria, ad esempio nelle fasi relative al fermo ed all'arresto d'iniziativa; la stessa, quindi, dovrebbe immediatamente contattare il P.M. perché fornisca indicazioni in merito.

Per quanto concerne le concrete modalità dell'accertamento della competenza linguistica dell'imputato/indagato, la norma in esame non fornisce indicazioni, laddove, come detto, l'art. 2, paragrafo 4, della direttiva impone agli Stati membri di disciplinare un apposito procedimento finalizzato a tale accertamento.

Sembra comunque ragionevole ritenere che quello sulla competenza linguistica sia un accertamento di mero fatto, rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se motivato in maniera corretta ed esaustiva, in linea con quanto afferma la più recente giurisprudenza (cfr., in tal senso, Sez. VI, 17 aprile 2012, n. 28697, Wu, Rv.253250)

La nuova disciplina inoltre non precisa se per "mancata conoscenza" della lingua italiana, al fine del riconoscimento del diritto all'interprete o al traduttore, debba intendersi anche un livello di conoscenza insufficiente a seguire il procedimento o tale da permettere all'imputato la comprensione ma non la possibilità di esprimersi se non con grandi difficoltà.

Nulla, poi, dice la norma in merito alla scelta della lingua nella quale raccogliere le dichiarazioni dell'imputato o nella quale tradurre gli atti del procedimento.

Per favorire una risposta a tali problemi sembra utile attingere alla finalità dell'intervento normativo ed alle disposizioni della direttiva. Questa, in particolare, al considerando 22, stabilisce che "l'interpretazione e la traduzione dovrebbero essere fornite nella lingua madre

degli indagati o imputati o in qualsiasi altra lingua che questi parlano o comprendono, per consentire loro di esercitare appieno i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento". Si fa riferimento, pertanto, non solo alla lingua madre, ma anche alla così detta lingua veicolare, che sembra essere posta sullo stesso piano della prima, a condizione che la scelta della lingua sia tale da garantire un esercizio effettivo dell'autodifesa.

L'art. 143, comma 5, cod. proc. pen., dispone, inoltre, che "l'interprete ed il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria abbiano personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare", evidenziando pertanto, nello spirito della direttiva, la necessità di garantire una qualità dell'assistenza linguistica e della traduzione da affidare non al caso o all'improvvisazione dettata dall'urgenza, ma ad esperti iscritti nell'albo istituito presso il tribunale ai sensi degli artt. 67 e 68 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

3. Il diritto all' assistenza di un interprete.

La modifica più importante introdotta dal decreto legislativo in esame è senz'altro quella relativa all'art.143 cod. proc. pen., che viene integralmente sostituito dalla norma intitolata "Diritto all'interpretazione ed alla traduzione di atti fondamentali".

Emerge, rispetto alla precedente formulazione, l'espresso riconoscimento di un diritto non solo all'interprete ma anche alla traduzione scritta di atti del procedimento che, prima della riforma legislativa risultava affidato interamente all'opera della giurisprudenza che aveva il compito di individuare quali atti imponevano al giudice l'obbligo di una traduzione e di censurare con la declaratoria di nullità le eventuali omissioni.

Per quanto concerne il diritto all'interprete, il primo comma della norma in esame dispone che l'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto all'assistenza gratuita di un interprete, indipendentemente dall'esito del procedimento, "al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa". Come detto al paragrafo precedente potrebbe ritenersi che tale diritto, nonostante l'uso del termine imputato, sia riferibile anche all' indagato alloggato che dovrà essere messo in condizione di "comprendere l'accusa contro di lui formulata" e di seguirne il processo in maniera consapevole.

In base al nuovo disposto normativo, pertanto, può dirsi riconosciuto al cittadino straniero che non comprenda la lingua italiana un diritto all'interprete che riguarda tutte le fasi del procedimento, anche, quindi, le attività svolte nella fase delle indagini preliminari, nelle quali lo straniero indagato sia personalmente coinvolto, come ad esempio l'interrogatorio, l'atto di perquisizione, l'ispezione o il sequestro compiuti dal P.M. ma anche dalla polizia giudiziaria su delega dell'autorità procedente.

Qualche dubbio, invece, potrebbe porsi - considerato tra l'altro che la norma affida l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana espressamente "all'autorità giudiziaria" - in relazione a quelle attività, relative alla fase delle indagini preliminari, che sono compiute

dalla polizia giudiziaria "d'iniziativa", prima della formale apertura del procedimento presso la Procura della Repubblica. Non sono rare infatti le ipotesi in cui, specie nell'imminenza del fatto reato, la polizia giudiziaria ha un contatto con l'indagato senza la presenza dell'autorità giudiziaria, come accade, ad esempio, per le attività di sequestro e, in più rari casi, di perquisizione, nell'attività di raccolta e verbalizzazione delle spontanee dichiarazioni dell'indagato nell'immediatezza del fatto e, soprattutto, nelle ipotesi di arresto e fermo.

Dall'art. 1, paragrafo 2, della direttiva, emerge che il diritto all'interprete nasce quando "le persone siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato" e che pertanto dal momento in cui l'alloggiato riveste, in sostanza, tale qualifica egli ha diritto all'assistenza di un interprete "al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui e di seguire il compimento degli atti". Si può forse dubitare che tale situazione si verifichi nel momento di una perquisizione o di un sequestro eseguiti d'iniziativa della polizia giudiziaria. Ove, però, si accolga la soluzione positiva, deve ritenersi che, appena la mancata conoscenza della lingua da parte dell'indagato si palesi alla polizia giudiziaria, questa avrà l'obbligo di informarne il pubblico ministero o l'autorità procedente affinché, ai sensi del comma dell'art. 143 cod.proc. pen., provveda "all'accertamento sulla conoscenza della lingua" e disponga, di conseguenza, la nomina di un perito.

Il diritto all'assistenza di un interprete, sulla base della novella normativa in esame, è gratuito "indipendentemente dall'esito del procedimento" e, atteso anche quanto disposto dall'art. 3 del decreto legislativo in modifica al testo unico in materia di spese di giustizia, svincolato da qualsiasi limite di reddito.

Costituisce, infine, un'importante innovazione rispetto al passato, l'esplicito riconoscimento, contenuto sempre nel comma 1 dell' art. 143 cod. proc. pen., del diritto all'assistenza gratuita di un interprete anche "nei colloqui dell' indagato/imputato alloggiato con il difensore, prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento". Tale modifica legislativa recepisce una delle norme più innovative della direttiva n. 2010/64/UE, volta a rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato/indagato alloggiato nel procedimento penale mediante l'estensione del diritto all'interprete ai colloqui difensivi.

Va osservato che la norma non prevede un numero massimo di colloqui né fornisce una tipizzazione delle attività difensive per le quali l'alloggiato ha diritto all'assistenza gratuita dell'interprete. Occorrerà quindi stabilire quali siano le richieste o memorie cui la norma fa riferimento poiché se nessun dubbio potrà ragionevolmente porsi per il colloquio al fine di redigere l'atto d'impugnazione o di avanzare richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, molte altre memorie possono immaginarsi nel corso del procedimento ed il numero di colloqui assistiti dall'interprete potrebbe raggiungere un numero considerevole con notevole aggravio di costi.

La norma non prevede neppure una particolare procedura in merito. Può ritenersi che l'indagato/imputato, personalmente o per il tramite del suo difensore, dovrà rivolgere istanza all'autorità giudiziaria procedente la quale, valutata la sussistenza dei presupposti, dovrà autorizzare l'assistenza gratuita dell'interprete al colloquio o rigettare l'istanza illustrandone le ragioni.

Sulla stessa linea si colloca la modifica del decreto legislativo in esame apportata all'art. 104 cod. proc. pen. Con l'introduzione del comma 4 bis, il legislatore estende il diritto all'interprete per i colloqui con il difensore dell'imputato allogliotta in stato di custodia cautelare, arrestato o fermato.

Anche tale diritto è gratuito, completamente a carico dello Stato ed indipendente dalle condizioni economiche dell'imputato/indagato. La previsione è evidentemente volta a rendere effettivo quel diritto al colloquio con il difensore dello straniero che non conosca la lingua italiana proprio nei momenti in cui lo stesso è privato della libertà personale.

In queste situazioni procedurali, connotate da un'innegabile carattere d'urgenza, si pone come particolarmente complesso il problema dell'accertamento della mancata conoscenza della lingua italiana da parte del soggetto privato della libertà personale che deve avvenire in tempi strettissimi e che, come disposto dal comma 4 del novellato art. 143 cod.proc.pen., deve essere "compiuto dall'autorità giudiziaria". In tale prospettiva può ragionevolmente ritenersi che nelle ipotesi di arresto o fermo effettuati dalla polizia giudiziaria, la stessa debba informare immediatamente l'autorità giudiziaria ove si palesi, anche in dubbio, una mancata conoscenza della lingua da parte del fermato/arrestato perché questa proceda al suddetto accertamento e nomini o deleghi la nomina di un interprete.

4. Il diritto alla traduzione di atti fondamentali.

Per quanto concerne, invece, il diritto alla traduzione di atti del procedimento il comma 2 dell'art. 143 cod. proc. pen. dispone che, negli stessi casi di cui al comma 1, l'autorità procedente dispone la traduzione scritta "entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna".

La formulazione della norma sembrerebbe conferire a tale elencazione il compito di individuare gli atti di cui è senz'altro obbligatoria la traduzione nella lingua madre dell'imputato allogliotta e rispetto ai quali l'autorità procedente non avrebbe alcuna discrezionalità sull'"*an*" della traduzione.

Va evidenziato che rispetto ad alcuni di questi atti la giurisprudenza di legittimità si era già stabilizzata: in particolare, era stata affermata l'obbligatorietà della traduzione per il decreto di citazione a giudizio, per il decreto di giudizio immediato, per l'avviso di conclusione per le indagini preliminari, ma anche per l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (cfr., a

proposito di quest'ultimo, Sez. I, 2 novembre 1995, n. 825, Marino, Rv. 203492); per altri atti, tuttavia, e segnatamente per la sentenza, persisteva un contrasto e, anzi, risultava prevalente la soluzione negativa.

L'elencazione operata dal legislatore agevola senz'altro il compito dell'autorità giudiziaria nella individuazione degli atti di cui è prevista l'obbligatorietà della traduzione, ma potrebbe non esaurire – data la sinteticità dell'elencazione che è incentrata più sulla "categoria" che sul singolo provvedimento nominativamente indicato – tutti i dubbi interpretativi.

Nessun problema sembra doversi porre per l'affermazione dell'obbligatorietà della traduzione in relazione all'informazione di garanzia, all'informazione sul diritto di difesa, all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, alle sentenze (salvo quanto si dirà in seguito nel paragrafo dedicato al giudizio di Cassazione) ed ai decreti penali di condanna. Nessun particolare problema sembra porsi, inoltre, in merito ai "decreti che dispongono l'udienza preliminare" in quanto, in base ad un'interpretazione coerente con i citati principi della direttiva, tali atti introduttivi dell'udienza preliminare (art. 419 cod. proc. pen.) contengono la definitiva accusa che viene rivolta all'imputato, le cui contestazioni potrebbero essere differenti da quelle contenute nell'avviso delle indagini preliminari. Tali avvisi inoltre contengono rilevanti informazioni per l'imputato all'udienza preliminare relative al concreto esercizio della sua difesa nella nuova fase processuale.

Per quanto concerne i provvedimenti che dispongono misure cautelari, va preliminarmente evidenziato, che la norma fa riferimento esclusivo alle misure cautelari personali e non invece a quelle patrimoniali che rimarrebbero escluse dall'obbligatorietà della traduzione.

Occorre, poi, stabilire se tra i "provvedimenti che dispongono una misura cautelare personale", rientrino soltanto l'originaria ordinanza applicativa della misura cautelare personale o se, per ragioni di coerenza sistematica e di comuni esigenze di garanzia, invece, l'obbligo di traduzione vada esteso anche alle successive decisioni, a seguito di impugnazione o di revoca dell'ordinanza applicativa di misura cautelare, all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., a conferma di precedente ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente dell'ordinanza del Tribunale del riesame che dispone la misura cautelare personale in accoglimento dell'appello del pubblico ministero. Analogo dubbio si pone per le ordinanze applicative di misura cautelare emesse all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto e del fermo. Negli stessi termini il problema sembra porsi in relazione alle misure precautelari, in particolare al provvedimento di fermo del p.m.

Per quanto concerne invece i decreti che "dispongono la citazione a giudizio", in essi dovrebbero rientrare senz'altro il decreto di citazione diretta a giudizio, il decreto di giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio, il decreto di citazione a giudizio direttissimo e la citazione per il giudizio di appello. Qualche dubbio potrebbe configurarsi, invece, per il decreto di fissazione dell'udienza da parte del gip nel corso delle indagini preliminari, a seguito di richiesta di applicazione della pena; può essere utile considerare, però, che il precisato decreto

costituisce un atto di instaurazione del contraddittorio al fine di definizione del procedimento penale.

Emerge pertanto come l'individuazione degli atti per i quali deve ritenersi obbligatoria la traduzione sia suscettibile di significativi ampliamenti o restrizioni a seconda dell'interpretazione che si riterrà di dare della elencazione contenuta nella norma.

Va ricordato, inoltre, che la nuova disciplina normativa non indica espressamente, tra gli atti di cui è obbligatoria la traduzione, quelli relativi all'esecuzione del mandato di arresto europeo, o alle misure coercitive personali in tema di estradizione (sul problema dell'applicabilità della disciplina dei 'nuovi' artt. 104 e 143 cod. proc. pen. ai procedimenti relativi al mandato di arresto europeo e all'extradizione si è già fornita qualche indicazione in precedenza nel paragrafo 2.a).

Ulteriori problemi interpretativi, inoltre, potrebbero registrarsi in ordine alla individuazione di quegli atti per i quali, il comma 3 del 'nuovo' art. 143 cod. proc. pen., rimette al giudice, la decisione motivata della necessità di una loro, integrale o parziale, traduzione.

Si tratta di atti rispetto ai quali, di volta in volta, è rimesso al giudice l'apprezzamento sulla necessità di una loro traduzione in quanto "ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico". Il giudice ha, in merito, un obbligo di motivazione, espressamente previsto dalla norma, che prevede, inoltre, l'impugnabilità del provvedimento unitamente alla sentenza.

Il legislatore ha quindi lasciato un'apertura nella possibile individuazione di atti o parte di essi che, pur non rientrando nell'elenco di cui al comma 2, siano ritenuti – eventualmente su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ma anche su iniziativa della stessa autorità procedente – essenziali alla conoscenza ed alla comprensione della accuse rivolte all'imputato alloggiato.

Occorre evidenziare che la norma non rimette tale decisione all'"autorità procedente" (così come nella previsione di cui al comma 2), ma al "giudice". Tale scelta potrebbe essere interpretata nel senso di una precisa volontà del legislatore di limitare la eventuale traduzione degli atti, non rientranti tra quelli obbligatori, alla sola fase del dibattimento. Tale interpretazione potrebbe essere avallata dal fatto che la norma prevede che la decisione sulla necessità della traduzione sia adottata "dal giudice" con atto motivato, impugnabile "unitamente alla sentenza".

Tuttavia non può escludersi che nella fase delle indagini preliminari possa concretamente presentarsi la necessità della traduzione di un atto o di parte di esso i cui contenuti influiscano in concreto sulla possibilità per l'indagato di conoscere appieno le accuse a suo carico.

Tale situazione potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il giudice per le indagini preliminari disponga l'applicazione di una misura cautelare o l'incidente probatorio e l'indagato alloggiato potrebbe rappresentare direttamente al gip la richiesta di traduzione di un atto posto alla base della misura o rilevante per l'espletamento dell'incidente probatorio. Analoga richiesta potrebbe poi essere avanzata al Tribunale del riesame in fase di impugnazione della misura cautelare.

Altra e diversa ipotesi è invece quella conseguente alla *discovery* effettuata dal P.M. con il deposito degli atti ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen. Anche in tal caso è immaginabile che l'indagato alloglotta che riceva l'avviso della conclusione delle indagini preliminari e venga a conoscenza per la prima volta degli atti a suo carico, possa richiedere che alcuni di questi, per la loro concreta rilevanza sull'esercizio del diritto di difesa, siano tradotti nella sua lingua madre. Tale istanza potrà essere rivolta dall'indagato esclusivamente al p.m., il quale potrebbe procedere alla traduzione ma, ove ritenga di rifiutarla, secondo il tenore della norma, dovrebbe inoltrare la richiesta al gip per le sue determinazioni.

Comunque, in relazione agli atti per i quali la traduzione è solo eventuale, il legislatore prevede anche la possibilità di una traduzione solo "parziale". Tale scelta è in sintonia con la direttiva la quale, anzi, all'art. 3 paragrafo 7, prevede anche la possibilità che, in luogo di una traduzione scritta, sia disposta dal giudice una "traduzione orale o un riassunto orale che non pregiudichi l'equità del procedimento" persino per i documenti fondamentali.

Si può anzi rilevare che, proprio tenendo conto delle prescrizioni della direttiva 2010/64/UE, il problema della necessità di disporre la traduzione potrebbe risultare attenuato in considerazione del diritto all'assistenza gratuita dell'interprete che spetta in ogni caso all'imputato/indagato "al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata": per questa via, infatti, allo stesso potrebbe essere assicurata almeno una traduzione o una sintesi orale del documento non rientrante nelle categorie tipizzate, senza che ciò violi le disposizioni della direttiva 2010/64/UE, per la quale la traduzione scritta è necessaria solo se quella orale, o il riassunto orale, "non pregiudichi l'equità del procedimento".

Una considerazione a parte va effettuata in relazione agli atti formati al di fuori del procedimento ed utilizzati a fini probatori nel processo penale.

Nel caso di documenti redatti in lingua italiana non conosciuta dall'imputato alloglotta, può ritenersi che questi rientrino nella previsione di cui al comma 3 del novellato art. 143 cod. proc. pen. e che, pertanto, di essi l'imputato alloglotta potrà richiedere, di volta in volta, traduzione integrale o parziale, ed il giudice dovrà pronunciarsi, motivando eventualmente il rigetto in un provvedimento "impugnabile unitamente alla sentenza".

Situazione diversa, invece, non rientrante nell'ambito di applicazione della normativa in esame, è quella relativa ai documenti redatti in lingua straniera, non comprensibile, quindi, all'imputato/indagato cittadino italiano, nel qual caso la norma di riferimento diverrebbe, infatti, l'art. 242 cod. proc. pen. contenuto nel titolo II del libro III del codice di procedura penale, dedicato ai mezzi di prova, il quale dispone che il giudice, in caso di acquisizione di un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, ne deve ordinare la traduzione se ciò è necessario alla loro comprensione.

Un profilo che attiene in generale all'obbligo di traduzione è quello del termine entro il quale l'atto deve essere reso disponibile nella lingua comprensibile all'indagato o all'imputato. Il 'nuovo' comma 2 dell'art. 143 cod. proc. pen. prevede che l'autorità procedente disponga la traduzione scritta di tali atti "entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti

e delle facoltà della difesa". Il tema dell'individuazione della congruità del termine e del suo mancato rispetto, per ragioni di omogeneità espositiva, sarà esaminato nel successivo paragrafo 6 di questa Relazione.

5. La qualità dell'assistenza linguistica e la modifica al testo unico in materia di spese di giustizia.

La direttiva 2010/64/UE presta inoltre particolare attenzione al requisito della qualità dell'assistenza linguistica, sancendo, sia in relazione all'interpretazione (art.2 par.8) sia in relazione alla traduzione (art. 3 paragrafo 9), che esse devono essere "di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli indagati o gli imputati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti di difesa". Proprio per assicurare tale qualità il decreto legislativo n. 32 del 2104, inserisce all'art. 67, comma 2 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, le categorie di esperti in interpretariato e traduzione, quali categorie obbligatorie nell'ambito dell'albo dei periti istituito presso ogni tribunale.

Singolarmente, però, nonostante tali previsioni, non è stato previsto un obbligo per l'autorità giudiziaria di scegliere il traduttore o l'interprete tra quelli iscritti all'albo, come invece dispone in linea generale l'art. 221 cod. proc. pen. per la nomina del perito.

La nuova disciplina, poi, non incide sulla regolamentazione relativa ad incapacità incompatibilità, astensione e ricusazione. Sembrano pertanto non in discussione i principi affermati fino ad oggi dalla giurisprudenza, e, in particolare, quello enunciato da Sezioni Unite, 24 febbraio 2011, n. 18268, E., Rv. 249483, sull'incompatibilità con l'ufficio d'interprete per colui che ha svolto il compito di trascrittore delle conversazioni intercettate, fondato sulla considerazione che chi ha svolto le funzioni di ausiliario del P.M. non può essere, nello stesso procedimento, ausiliario del giudice, nonché quello secondo cui la nullità conseguente all'incompatibilità dell'interprete è di natura relativa e va, pertanto, eccepita, a pena di decadenza, entro i termini di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. (così Sez. I, 14 aprile 2010, n. 20864, Mailat, Rv. 247406).

Il decreto legislativo in esame, inoltre, recepisce totalmente l'art. 4 della Direttiva 2010/64/UE, sancendo che i costi del servizio di assistenza linguistica vanno sopportati dallo Stato, a prescindere dall'esito del procedimento (e, quindi, anche nei casi di condanna) e dalle condizioni economiche dell'imputato/indagato alloggiato .

Prima della riforma le spese sostenute per l'interprete venivano ricondotte, nell'art. 5 lett. D) del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nell'ambito delle spese sostenute per gli "ausiliari del magistrato" ed erano inserite tra quelle ripetibili in caso di condanna.

L'attuale formulazione del citato art. 5, invece, esclude la ripetibilità delle spese relative agli interpreti ed ai traduttori nominati nei casi previsti dall'art. 143 cod.proc.pen.

6. Conseguenze della eventuale violazione del diritto all'interprete e del diritto alla traduzione di atti fondamentali.

Il d.lgs. n. 32 del 2014 non prevede particolari sanzioni processuali per gli atti posti in essere in violazione del diritto all'interprete o per quegli atti in relazione ai quali sia stata omessa l'obbligatoria traduzione.

Sembra pertanto necessario fare riferimento ai criteri generali.

In questa prospettiva, preliminarmente, può essere di ausilio richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza sul testo vigente prima della modifica dell'art. 143 cod. proc. pen.

In riferimento all'omessa traduzione di atti, un autorevole orientamento aveva ravvisato la configurabilità di una ipotesi di nullità a regime intermedio, ai sensi degli art. 178 lett. c) e art. 180 cod. proc. pen., la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza e che può essere oggetto di sanatoria: in questo senso, cfr. Sezioni Unite, 31 maggio 2000, n. 12. Jakani, Rv. 216259, con riguardo alla mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio, nella specie giudicata sanata per la comparizione della parte, nonché Sezioni Unite, 26 settembre 2006, n. 39298, Cieslinsky, Rv. 234835, relativamente alla mancata traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, nella specie ritenuta non deducibile a seguito della scelta del giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.

Tuttavia, secondo un diffuso orientamento, ribadito più volte e anche di recente, l'omissione dell'adempimento non incide sulla perfezione e sulla validità dell'atto stesso ma sulla sua efficacia, con la conseguenza che la traduzione può essere successivamente disposta, determinandosi una sorta di restituzione nel termine, con riferimento al momento produttivo degli effetti, per consentire l'eventuale impugnazione dello stesso da parte dell'indagato/imputato alloggato. In tal senso, in materia di provvedimenti impositivi di misura cautelare personale, cfr.: Sez. V, 12 marzo 2013, n. 18023, Francis, Rv. 255510 (nella specie, era stata proposta richiesta al giudice del riesame di traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare); Sez. IV, 12 novembre 2004, Hachimin, n.6684, Rv. 233360; Sez. VI, 4 dicembre 2007, n. 12113, Braff, Rv. 239146 (nella specie, l'ordinanza custodiale era stata emessa nell'ambito di un procedimento di estradizione); Sez. I, 11 marzo 2008, Zlatara, n. 13804, Rv. 239521 (nella specie, si trattava di ordinanza che rigetta la richiesta di riesame del provvedimento applicativo di misura cautelare). Questa soluzione sembra prendere le mosse da Sezioni Unite, 24 settembre 2003, Zalagaitis, n. 5052, Rv. 226717: detta decisione, in effetti, pur affermando in linea di principio che l'ordinanza cautelare di cui è stata omessa la traduzione è viziata da nullità a regime intermedio, ha precisato che è sufficiente la successiva traduzione del provvedimento, una volta che lo stesso sia stato eseguito, se, al momento della sua emissione, al giudice non risultava che lo straniero non fosse in grado di comprendere la lingua italiana, e che, in questo caso, la decorrenza del termine per impugnare è differita al momento in cui il destinatario abbia compreso il contenuto dell'ordinanza.

Analoga soluzione, inoltre, è stata evidenziata anche con riferimento ad atti di cui, almeno finora, non si era ritenuta obbligatoria la traduzione, come la sentenza della corte di appello

che dispone la consegna nell'ambito della procedura del mandato di arresto europeo (cfr. Sez. VI, 30 settembre 2009, Pantovic, n. 38639, Rv. 245314), o di quella di estradizione (così Sez. VI, 4 febbraio 2011, Anokhin, n. 5760, Rv. 249453).

In relazione all'omessa assistenza dell'interprete, invece, ampiamente condivisa risulta essere l'affermazione secondo cui si verifica una nullità a regime intermedio: cfr., in tal senso, in linea generale, Sez. III, 17 dicembre 1998, Darajji, n.882 Rv. 213068, nonché, con riferimento all'atto di elezione di domicilio, Sez. I, 31 maggio 2013, Yousif, n. 32000, Rv. 256113, e Sez. I, 13 giugno 2013, n. 26705 B., Rv. 255972.

Un limite all'operatività della nullità, peraltro, è stato ravvisato nelle ipotesi in cui si dovesse procedere alla convalida di arresto e fosse impossibile reperire un interprete: più volte, la Suprema Corte ha riconosciuto che tale situazione costituisca una causa di forza maggiore in relazione all'interrogatorio ed, in quanto tale, idonea ad impedire il giudizio sulla convalida, ancorato ad una valutazione di legittimità formale dell'arresto (così, Sez. IV, 17 maggio 2007, n. 26468, Beben, Rv. 236995; Sez. I, 8 maggio 2008, n. 20297, Pasor, Rv.239997; Sez. I, 14 ottobre 2009, n. 41934, Elessi, Rv. 245063).

Inoltre, in relazione alle perquisizioni, si è escluso che la mancata presenza dell'interprete integri una causa di nullità, affermandosi che la stessa incide sulla sola decorrenza del termine iniziale della eventuale successiva misura cautelare reale: così, da ultimo, Sez. III, 24 giugno 2009, n. 27194, Olichey, Rv. 244243.

Nel sistema successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 32 del 2014, questi indirizzi giurisprudenziali potrebbero, almeno in parte, essere confermati.

Per quanto riguarda le violazioni relative al diritto all'interprete, non sembra irragionevole continuare ad ipotizzare la configurabilità di una nullità, quale conseguenza dell'inosservanza di una disposizione concernente "l'intervento" e "l'assistenza" dell'imputato, a norma dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. In questa prospettiva, potrebbe trovare ulteriore applicazione quell'orientamento che qualifica la nullità in questione come nullità di ordine generale, ma non assoluta, e, quindi, deducibile entro i termini previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., nonché suscettibile di sanatoria a norma degli artt. 183 e 184 cod. proc. pen.

E' bene osservare che le violazioni attinenti all'assistenza linguistica, in linea generale, sembrano incidere direttamente sull'atto al quale l'interprete deve partecipare e renderlo invalido: il diritto all'interprete, infatti, ha la finalità, tra l'altro, di consentire all'imputato o indagato "di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa". Tuttavia, nel caso in cui l'inosservanza attiene allo svolgimento dei colloqui tra l'indagato o l'imputato ed il difensore prima dell'interrogatorio, dovrebbe essere quest'ultimo ad essere invalido. Inoltre, se la violazione riguarda un colloquio difensivo che dovrebbe precedere la presentazione di una istanza o di una memoria, si profila un problema non tanto di invalidità, quanto di proroga del termine entro il quale quell'attività dovrebbe essere compiuta.

Resta, ancora, da dire che può dubitarsi se l'impossibilità di reperire un interprete possa ancora costituire evenienza di forza maggiore che consente all'autorità giudiziaria o di polizia di

procedere comunque. Occorre infatti considerare, tra l'altro, che, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 32 del 2014, e la previsione di un'apposita categoria di esperti di interpretariato e traduzione nell'albo dei periti, potrebbe configurarsi un onere specifico e più stringente a carico dell'ufficio giudiziario di assicurare la tutela del diritto all'assistenza linguistica, anche predisponendo adeguati turni di reperibilità degli interpreti.

Con riferimento, invece, al diritto alla traduzione, la questione può trovare diversa soluzione.

In effetti, se si ritiene che la traduzione costituisce un requisito di validità dell'atto da tradurre, si potrebbe ipotizzare una nullità di quest'ultimo per il mancato adempimento.

Si potrebbe però sostenere che la traduzione non attiene alla struttura dell'atto, ma è funzionale al successivo esercizio dei diritti di difesa: in questo senso, del resto, sembra deporre la lettera del 'nuovo' art. 143, comma 2, cod. proc. pen., laddove dispone che la versione in lingua comprensibile all'imputato deve avvenire "entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa". Ove si accolga questa impostazione, l'atto invalido non è mai quello da tradurre, bensì, eventualmente, quelli successivi alla mancata traduzione ed in funzione dei quali l'adempimento doveva essere compiuto. Inoltre, se la mancata traduzione impedisce il compimento di un atto dell'imputato o dell'indagato, come ad esempio la tempestiva presentazione di una impugnazione, il ricorso alla categoria della nullità appare del tutto incongruo, mentre proficuo sembra il richiamo all'istituto della restituzione del termine, esattamente come parte significativa della giurisprudenza ha fatto fino ad oggi.

In ogni caso, comunque, l'eventuale nullità conseguente alla violazione del diritto alla traduzione sembra sia qualificabile come nullità a regime intermedio: in questo senso, infatti, una indicazione sembrerebbe provenire anche dall'art. 3, paragrafo 8, della direttiva 2010/64/UE, il quale contempla la possibilità per l'imputato o indagato alloggiato di rinunciare alla traduzione, a condizione che la rinuncia sia informata, inequivocabile e volontaria.

7. Il diritto all'interpretazione ed alla traduzione nel giudizio di cassazione.

Una distinta analisi deve essere dedicata ai profili applicativi del diritto all'interpretazione ed alla traduzione nel giudizio di cassazione, in considerazione della specificità della sua disciplina rispetto ai giudizi di merito.

7.a) La notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza all'imputato

Un primo profilo ha riguardo alla notificazione degli avvisi relativi alla data dell'udienza.

Il 'nuovo' art. 143, comma 2, cod. proc. pen. prevede la "traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa", tra l'altro, "dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio".

In linea generale, da questa previsione sembra inferibile che gli atti di instaurazione di ogni nuova fase processuale davanti al giudice debbono essere notificati con allegata traduzione all'imputato che non conosce la lingua italiana: l'avviso di fissazione del successivo grado di giudizio risulta necessario per "consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa".

Tuttavia, nel giudizio di cassazione, gli avvisi in questione, di regola, a norma degli artt. 610, commi 1 e 5, cod. proc. pen. debbono essere dati al difensore di fiducia, ma non anche all'imputato, quale che sia la forma di trattazione del procedimento (cfr., per l'udienza pubblica, Sez. V, 28 maggio 2010, n. 29763, Longo, Rv. 248263, nonché per l'udienza camerale, Sez. I, 5 aprile 1993, n. 1467, Claisen, Rv. 194532, e Sez. I, 19 marzo 1996, n. 1794, Romanelli, Rv. 204642), ed anche se il ricorso sia stato sottoscritto esclusivamente dal medesimo (così Sez. V, 24 aprile 2003, n. 22033, De Giovannini, Rv. 224835). Inoltre, davanti alla Corte, "le parti sono rappresentate dai difensori" (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.) e le stesse, nel corso del relativo dibattimento, "possono comparire per mezzo dei loro difensori" (art. 614, comma 2, cod. proc. pen.), sì che è irrilevante il personale impedimento dell'imputato ai fini della trattazione del procedimento (così Sez. V, 23 gennaio 2012, n. 11621, Grimaldi, Rv. 252471). In effetti, muovendo da queste premesse, sembra potersi ragionevolmente escludere che, in tali casi, vi sia la necessità della traduzione dell'atto.

Eccezione a questa conclusione, ove si condivida la premessa di carattere generale, potrebbe prefigurarsi nell'ipotesi in cui l'imputato sia privo di difensore di fiducia e, quindi, anche a lui spetti la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza. In tal caso, infatti, potrebbe apparire non del tutto lineare la soluzione secondo la quale l'imputato alloggotta abbia diritto a ricevere personalmente l'avviso della data del giudizio davanti alla Corte di Cassazione, ma non anche la sua traduzione in una lingua per lui comprensibile: in proposito, va ricordato che si è da più parti evidenziato che la previsione della necessità notifica degli avvisi all'imputato privo di difensore di fiducia, anche nel giudizio di legittimità, risponde all'esigenza di consentire all'accusato di conoscere l'evolversi della vicenda processuale¹⁰ e "di rendere il giudizio di cassazione più aderente ai principi recati dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"¹¹, in particolare a quelli specificati nell'art. 6 § 3 lett. a e b, che attribuisce all'accusato il diritto all'informazione sull'accusa e alle facilitazioni necessarie per preparare la difesa¹². Va, peraltro, aggiunto, che la comunicazione dell'avviso all'imputato non implica allo stesso l'attribuzione del diritto a partecipare personalmente al processo.

Altra eccezione potrebbe prospettarsi con riferimento ai procedimenti in materia di estradizione, posto che l'art. 706, comma 2, cod. proc. pen. opera, per il "giudizio davanti alla Corte di cassazione", un espresso rinvio alle disposizioni dell'art. 704 cod. proc. pen., le quali prevedono, tra l'altro, al comma 1, che il decreto di fissazione di udienza è "da notificarsi alla persona della quale è richiesta l'extradizione", oltre che al suo difensore, nonché, al comma 2, che (anche) il destinatario della richiesta viene "sentito", se compare. Per completezza, sembra

¹⁰ Per questa osservazione v. M. BARGIS, *Impugnazioni*, in G. CONSO-V. GREVI, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2006, p. 869.

¹¹ Così la *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, p. 135, la quale richiama anche il parere della Commissione europea per i diritti dell'uomo nel caso Biondo contro Italia, relativo alla disciplina del codice di rito del 1930, che non contemplava l'obbligo di avvisare l'imputato sprovvisto di difensore di fiducia.

¹² In questi termini, M. GARAVELLI, sub *Art. 613*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, VI, Torino, 1991, p. 251, il quale riprende le osservazioni della Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, la quale osserva che la disposizione dell'obbligo di avvisare l'imputato non assistito da difensore di fiducia.

utile segnalare che questa disciplina, secondo l'orientamento della Corte di legittimità, non si applica in tema di mandato di arresto europeo: in particolare, Sez. F., 13 settembre 2007, n. 35000, Hrita, Rv. 237341, ha affermato che gli avvisi per il procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione devono essere notificati anche all'imputato soltanto quando lo stesso non è assistito da un difensore di fiducia.

Elementi di riflessione in argomento, anche se di segno non univoco, sembrano desumibili dalla giurisprudenza della Corte EDU.

Può citarsi, in particolare, la sentenza della Grande Camera del 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia. La decisione, dopo aver ricostruito, in generale, il diritto all'assistenza linguistica, che può consistere nell'ausilio dell'interprete e non anche del traduttore, ma che deve configurarsi come "concreto ed effettivo" (cfr. §§ da 57 a 61 della parte generale della sentenza), ha escluso, a maggioranza, la violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU in relazione all'omessa citazione al giudizio di appello in lingua comprensibile all'imputato, accogliendo il ricorso del Governo italiano contro la precedente condanna emessa dalla medesima Corte EDU, Sezione IV, 28 giugno 2005. A fondamento delle loro conclusioni, i giudici della Grande Camera, da un lato, hanno osservato che la partecipazione dell'accusato a questo grado del processo non era necessaria, perché, trattandosi di giudizio abbreviato in cui le doglianze "vertevano essenzialmente sulla qualificazione giuridica dei fatti e sull'interpretazione della legge interna in materia di stupefacenti e validità delle perizie", l'udienza "sarebbe stata in linea di massima limitata alle requisitorie delle parti, senza assunzione di prove o interrogatorio dei testimoni" (cfr. §§ da 6 a 11 della parte intitolata "Applicazione dei principi suddetti alla presente causa"). Dall'altro, però, gli stessi magistrati hanno comunque voluto evidenziare che nessun difetto di conoscenza da parte dell'imputato doveva ritenersi sussistente in concreto, poiché diverse circostanze consentivano di affermare che "il ricorrente fosse stato in grado di comprendere il significato dell'avviso che lo informava della data dell'udienza", pur se l'atto notificatogli era esclusivamente in lingua italiana (cfr. §§ da 12 a 14 della parte intitolata "Applicazione dei principi suddetti alla presente causa"). Si aggiunga, inoltre, che l'imputato era assistito, nel processo di appello, da due difensori di fiducia che furono avvisati e parteciparono a tale grado di giudizio.

7.b) I diritti di interpretazione e traduzione nel corso del procedimento

Un secondo aspetto attiene al diritto all'assistenza dell'interprete e alla traduzione degli atti durante lo svolgimento del procedimento davanti alla Corte di Cassazione.

In linea generale, non sembra necessario assicurare la presenza dell'interprete in udienza, poiché, a norma dell'art. 614, comma 2, cod. proc. pen., tutte "le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori", e ciò esclude che le stesse possano comparire personalmente¹³.

¹³ Cfr., in questi termini, in dottrina: R. BERTONI, sub Art. 614, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, VI, Torino, 1991, p. 255 (quest'Autore afferma la "completa esclusione dell'autodifesa anche nei limiti in cui essa è riconoscibile nel diritto dell'imputato, che la domandi, ad avere per ultimo la parola"); F. CORDERO, *Procedura penale*, VI ed., Milano, 2001, p. 1126 e s. ("Le parti private non interloquiscono mai ex ore), nonché p. 1129 (il dibattimento nel giudizio di cassazione "somiglia poco alla scena corrispondente nei gradi primo e

Appare, però, ragionevole l'opposta soluzione nelle vicende procedurali in cui si ritenga configurabile il diritto dell'imputato di essere sentito personalmente davanti alla Corte, in applicazione puntuale della disciplina di cui all'art. 127 cod. proc. pen., come, ad esempio, con riferimento al procedimento di estradizione, a norma del combinato disposto degli artt. 706, comma 2, e 704, comma 2, cod. proc. pen., al procedimento relativo al mandato di arresto europeo (anche se un'indicazione in senso contrario sembra desumibile dalla già citata Sez. F., 13 settembre 2007, n. 35000, Hrita, Rv. 237341) o all'istanza di rimessione del processo, se si segue il principio enunciato da Sez. VI, 3 ottobre 2005, n. 40492, Lupis, Rv. 232583, e che, però, non risulta condiviso dalle più recenti Sez. IV, 18 ottobre 2011, n. 43665, Bassi, Rv. 251512, e Sez. VI, 6 maggio 2013, n. 22113, Berlusconi, Rv. 255373.

Le osservazioni che precedono, poi, non sembrano escludere il "diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore ... al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento". In questo senso, anzi, può argomentarsi anche alla luce delle disposizioni della direttiva 2010/64/UE di cui il decreto legislativo provvede all'attuazione (cfr., in particolare, l'art. 2, paragrafo 2, laddove stabilisce che "l'interpretazione sia disponibile per le comunicazioni tra imputati o indagati e il loro avvocato, direttamente correlate ... alla presentazione di un ricorso o di un'altra istanza procedurale").

Un diverso problema si pone se il diritto all'assistenza dell'interprete venisse invocato dall'imputato o dall'indagato al fine di presentare "personalmente, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi", a norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.¹⁴ Il 'nuovo' testo dell'art. 143 cod. proc. pen. non sembra contemplare espressamente questa evenienza; né la stessa risulta puntualmente considerata dalle disposizioni della direttiva dell'Unione Europea, che pure, in premessa, al "considerando" (17), afferma in termini generali di essere diretta ad "assicurare un'assistenza linguistica, adeguata e gratuita, consentendo a indagati e imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale di esercitare appieno i loro diritti della difesa e tutelare l'equità del procedimento".

Può aggiungersi, inoltre, che ancor più difficilmente appare possibile riconoscere al soggetto alloglotto il diritto ad ottenere la traduzione del ricorso, dei motivi aggiunti o delle memorie da lui personalmente redatti nel suo idioma: in effetti, il diritto alla traduzione, come configurato dal 'nuovo' art. 143 cod. proc. pen., risulta attinente ad una categoria di atti tipizzati, a cui quelli in questione sono estranei, nonché agli altri atti "ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico", ma non si estende pure agli atti che dal medesimo provengono. Anche questo approdo interpretativo, del resto, sembra coerente con le disposizioni ed i "considerando" della precisata direttiva (cfr., in particolare, l'art. 3, e, di esso, i paragrafi 2 e 4). L'accoglimento di questa soluzione si porrebbe in linea con un consolidato orientamento formatosi in relazione al 'vecchio' testo dell'art. 143 cod. proc. pen.

secondo. Nessuna parte privata vi figura personalmente: le rappresentano i difensori"); S. NOSENGO, sub *Art. 614*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. Conso-V. Grevi, Padova, 2005, p. 2128; A.F. FRAGALA', sub *Art. 614*, in *Codice di procedura penale*, a cura di G. Tranchina, tomo I, Milano, 2008, p. 4518.

¹⁴ Su questo aspetto, in dottrina, v. F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 1126, secondo il quale, nel giudizio di cassazione, "è ammessa l'autodifesa scritta: chi voglia compila, firmandoli, ricorso, motivi nuovi, memorie".

e, per il quale, possono essere citate Sez. VI, 15 ottobre 2012, n. 39015, Demiri Altin, Rv. 223020, nonché, in motivazione, Sez. Un., 26 giugno 2008, n. 36541, Akimenko, Rv. 240506-240508.

Il diritto alla traduzione, invece, risulta più plausibilmente prefigurabile o comunque in concreto riconoscibile in relazione ad atti che vanno notificati anche all'imputato, perché privo di difensore di fiducia, e che incidono sulla conoscenza delle accuse a carico o sull'esercizio dei suoi diritti di difesa, come ad esempio, l'avviso sulla possibilità di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella accolta nella sentenza impugnata o prospettata nel ricorso, secondo le indicazioni della giurisprudenza della Corte EDU, espresse, tra l'altro, nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia.

7.c) Il diritto alla traduzione della sentenza o dell'ordinanza che definisce il giudizio

Un terzo profilo si riferisce al tema del diritto alla traduzione delle sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione. Problemi omogenei, peraltro, si pongono anche con riferimento alle ordinanze che, emesse dalla Settima Sezione, definiscono il giudizio con dichiarazione di inammissibilità.

Il testo del 'nuovo' art. 143, comma 2 anche in riferimento al comma 1, prevede che, nel caso di "imputato che non conosce la lingua italiana", "l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa, ... delle sentenze", senza ulteriori precisazioni.

Pur muovendo da questi enunciati linguistici, i margini di dubbio per l'interprete non sembrano esigui.

Da un lato, infatti, la parola "sentenza", tanto più che impiegata al plurale e senza ulteriori specificazioni, sembra far riferimento a tutte le sentenze, e, quindi, anche a tutte le sentenze della Corte di Cassazione. Si può aggiungere, inoltre, che contro i "provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione" è esperibile il rimedio del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, che deve essere presentato, a pena di decadenza, nel termine di "centottanta giorni dal deposito" (cfr. art. 625 bis, comma 2, cod. proc. pen.).

Dall'altro, però, il termine "imputato", nell'accezione del codice di procedura penale italiano, risulta riferito a persona nei cui confronti non è stata ancora pronunciata decisione irrevocabile. Precisamente, l'art. 60, comma 2, cod. proc. pen. prevede: "La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna". Inoltre, l'art. 648, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., dispone: "Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso"; tale giorno, a norma dell'art. 615, comma 3, cod. proc. pen., si individua in quello in cui "la sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato". Ancora, proprio con riferimento al ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis cod. proc. pen., il

legislatore ha avuto cura di impiegare specificamente il termine di "condannato", invece che quello di "imputato" o di "parte privata", cui invece ricorrono le altre disposizioni relative alla disciplina del giudizio di cassazione.

Si può aggiungere, poi, che la soluzione contraria alla configurabilità del dovere di far tradurre le sentenze (e delle ordinanze) della Corte di Cassazione che concludono il processo potrebbe trovare conferma nella previsione del comma 3 del 'nuovo' art. 143: questo, infatti, prevede la individuazione degli "altri atti", diversi da quelli tassativamente elencati al comma 2 (al fine di assicurarne in ogni caso la "traduzione gratuita"), secondo la specifica prospettiva funzionale degli stessi, in quanto "ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico". Questa osservazione, anzi, potrebbe essere ulteriormente confortata dal fatto che la legge non prevede tra gli atti da tradurre necessariamente le ordinanze che dichiarano inammissibile il ricorso e che, funzionalmente, in quanto decisioni definitive sul procedimento, sono assimilabili ad una sentenza di inammissibilità, di rigetto o anche di annullamento senza rinvio.

Peraltro, pur se si accedesse all'opzione interpretativa che esclude un generale obbligo di traduzione scritta delle decisioni della Corte di cassazione, sembra plausibile opinare che siano comunque da tradurre le sentenze di annullamento con rinvio, in quanto le stesse non concludono il processo, che continua eventualmente anche solo al fine di determinare esattamente la pena.

La considerazione della prospettiva funzionale, poi, può risultare utile per valutare la necessità di tradurre le sentenze emesse dalla Corte che non attengono al merito dell'imputazione, come ad esempio quelle sulla risoluzione di conflitti di competenza o di giurisdizione.

Proprio seguendo questa impostazione, una specifica valutazione va riservata alle sentenze relative alla materia cautelare.

In effetti, per quanto riguarda le sentenze che si riferiscono alle misure cautelari personali, una soluzione in termini di coerenza sistematica sembra raggiungibile muovendo dal significato che si attribuisce alla locuzione "provvedimenti che dispongono misure cautelari personali", contenuta nell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., laddove elenca gli atti di cui l'autorità procedente deve comunque disporre la traduzione scritta: se si ritiene che in questi ultimi rientrano anche i provvedimenti emessi in sede di riesame, che confermano la misura disposta dal primo giudice, nessun dubbio potrà esservi per quanto riguarda le sentenze della Corte di Cassazione; se, invece, si ritiene che l'obbligo di traduzione non ricorre per tali provvedimenti, potrebbe sembrare non convincente la prefigurazione del dovere di tradurre la successiva decisione del giudice di legittimità.

Le considerazioni di prospettiva funzionale e di coerenza sistematica, ancora, offrono significativi argomenti per escludere la necessità di traduzione con riferimento alle sentenze emesse a norma dell'art. 325 cod. proc. pen. in ordine alle misure cautelari reali: se, infatti, i provvedimenti che dispongono o riguardano tali misure, ivi compresi quelli emessi in sede di appello o di riesame, non rientrano nel novero degli atti 'nominativamente' previsti dall'art.

143, comma, 2, cod. proc. pen., e sono da tradurre gratuitamente solo se "ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico", potrebbe apparire formalistica la soluzione che ravvisa l'obbligo di traduzione del solo provvedimento finale, non più impugnabile.

Una verifica sulla plausibilità delle possibili soluzioni sul tema, deve essere condotta anche in considerazione del testo della direttiva 2010/64/UE, cui il legislatore italiano ha inteso dare attuazione.

Va evidenziato che, secondo quanto prevede l'art. 1, paragrafo 2, del testo normativo dell'Unione Europea il diritto all'interpretazione ed alla traduzione "si applica alle persone che siano messe a conoscenza delle autorità competenti di uno Stato membro ... di essere indagate o imputate per un reato, fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso".

Per quanto riguarda, poi, specificamente, il diritto alla traduzione scritta, l'art. 3, dopo aver premesso al paragrafo 1 che lo stesso è assicurato per "gli indagati o gli imputati" in relazione a "tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento", e dopo aver incluso, al paragrafo 2, tra i "documenti fondamentali ... le sentenze", prevede, al paragrafo 4, che "Non è necessario tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico"; nel paragrafo 7, infine, si stabilisce che, "in deroga alle norme generali di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 6, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento".

Risulta evidente, dalle esposte indicazioni, che, in linea generale, e con riferimento al diritto alla traduzione, la legge italiana riconosce agli imputati alloggiati garanzie più ampie di quelle previste dalla direttiva europea. Emerge, inoltre, che, secondo la precisata disciplina dell'Unione Europea, diversamente da quanto risulta dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 143 cod. proc. pen., le sentenze debbono essere necessariamente tradotte solo nelle parti "rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico".

Ora, se si individua il fondamento giustificativo della garanzia riconosciuta dal legislatore italiano nell'intento perseguito dalla direttiva europea, e si ritiene che la funzione della traduzione scritta della sentenza sia comunque quella di "consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico", sembra prospettarsi un ulteriore elemento che induce a dubitare dell'obbligo di far tradurre le sentenze definitive della Corte di cassazione.

Si può ancora aggiungere che la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, all'art. 6, § 3, lett. c), riconosce all'"accusato" il "diritto" a "farsi assistere gratuitamente da un interprete, se non

comprende o non parla la lingua usata in udienza", e che la Corte di Strasburgo ha ritenuto detta disposizione riferita al diritto all'interprete e non anche al traduttore¹⁵.

D'altro canto, però, non va trascurato che la direttiva 2012/29/UE, la quale istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e che deve ricevere attuazione entro il 16 novembre 2015, all'art. 7, dopo aver previsto che alla vittima deve essere assicurata la traduzione delle informazioni essenziali per poter esercitare i suoi diritti nel procedimento, dispone: "Le traduzioni di tali informazioni comprendono almeno la decisione che mette fine al procedimento penale relativo al reato da essa subito e, previa richiesta della vittima, la motivazione o una breve sintesi della decisione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione le cui motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base al diritto nazionale".

8. Problemi di diritto intertemporale.

Il decreto legislativo che ha dato attuazione alla direttiva 2010/64/UE non contiene una disciplina transitoria.

Le regole applicabili, pertanto, dovranno essere individuate alla luce del generale principio "tempus regit actum".

Con riferimento al diritto all'interpretazione, eventuali problemi di diritto intertemporale sembrano quantitativamente minori.

Il diritto all'assistenza dell'interprete, nei casi e nei termini previsti dal 'nuovo' art. 104, comma 4 bis, e dal 'nuovo' art. 143, comma 1, cod. proc. pen., è configurabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 32/2014 (2 aprile 2014), e quindi in relazione agli atti ed alle attività che è possibile compiere da tale momento temporale.

Potrebbe tuttavia ipotizzarsi l'evenienza di richieste di rinvio al fine di conferire con il difensore, quando l'interrogatorio sia stato fissato lo stesso giorno previsto per l'entrata in vigore della nuova disciplina; allo stesso modo, e per le stesse ragioni, potrebbe prospettarsi una istanza di rinvio, quando il termine in relazione al quale deve essere presentata una richiesta o una memoria venga a scadere in quella data.

La risposta, forse, potrebbe essere flessibile, in considerazione della complessità dell'atto o dell'attività da compiere.

Se, ad esempio, deve procedersi ad interrogatorio di persona sottoposta a misura cautelare personale, e sia assolutamente necessario assicurare un congruo lasso di tempo all'indagato per conferire con il difensore e consentire ad entrambi di assumere le iniziative conseguenti¹⁶,

¹⁵ Così, in particolare, Corte EDU, Sezione III, 24 febbraio 2005, Husain c. Italia, secondo la quale "oral linguistic assistance may satisfy the requirements of the Convention", purché l'assistenza dell'interprete sia tale "to enable the defendant to have knowledge of the case against him and to defend himself, notably by being able to put before the court his version of events", nonché, negli stessi termini, Corte EDU, Sezione III, 11 gennaio 2011, Hacıoglu c. Romania. Della stessa opinione, inoltre, sia pure nell'ambito dell'enunciazione di principi generali, la già citata sentenza della Grande Camera, 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia.

¹⁶ Significativamente, nella direttiva 2010/64/UE, in premessa, al considerando (19), secondo periodo, si dice: "Gli indagati o imputati dovrebbero, tra l'altro, poter spiegare al loro avvocato la loro versione dei fatti, segnalare eventuali dichiarazioni con cui sono in disaccordo e mettere il loro avvocato a conoscenza di eventuali circostanze da far valere a loro difesa".

si potrebbe eventualmente ravvisare nella novità normativa il "*factum principis*" costituente "l'assoluto impedimento" previsto dall'art. 294, comma 2, cod. proc. pen. Con riferimento all'interrogatorio in fase di indagini o all'esame in dibattimento, invece, le difficoltà da superare sembrano meno stringenti. Per il primo tipo di atto, invero, il pubblico ministero può in linea generale procedere ad interrogatorio se ha dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima di assumere l'atto, e può anche prescindere da questo termine se esiste una situazione di "assoluta urgenza" per il pericolo che "il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova" (cfr. art. 364, commi 3 e 5, cod. proc. pen.). Per il secondo tipo di atto, e comunque per le attività da compiere in dibattimento, può soccorrere la disposizione di cui all'art. 477, comma 2, cod. proc. pen., in forza della quale il giudice può sospendere il dibattimento medesimo "per ragioni di assoluta necessità".

In relazione alla presentazione di richieste o memorie da depositare o trasmettere in un termine perentorio, invece, ove si ipotizzi che l'eccessiva brevità del tempo disponibile per il colloquio tra indagato o imputato e difensore comprima oltre misura il diritto di difesa e sia qualificabile in termini di caso fortuito o di forza maggiore, potrebbe essere forse chiesta la restituzione del termine, a norma dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen.

Questioni più complesse possono prospettarsi in riferimento al diritto alla traduzione.

In linea di principio, se si ritiene che la traduzione costituisce un requisito dell'atto, non vi dovrebbe essere alcun dubbio che il diritto alla stessa può sorgere solo con riferimento agli atti venuti ad esistenza (formalmente depositati) a partire dal giorno di entrata in vigore del decreto legislativo che ha modificato l'art. 143 cod. proc. pen.

Se, invece, si reputa che la traduzione è un'attività esterna all'atto, ad esso successiva, e funzionale a "consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa", questa soluzione potrebbe essere messa in discussione.

Il problema è particolarmente significativo con riferimento alle sentenze, posto che in relazione alle stesse, come si è osservato in precedenza, nel regime normativo in via di superamento, secondo la prevalente giurisprudenza, non era configurabile un diritto alla traduzione.

Ove si segua la tesi secondo cui il diritto alla traduzione sussiste in funzione della possibilità di esercitare le facoltà difensive, sarà comunque necessario individuare il limite di discriminazione temporale.

Un'indicazione potrebbe essere desunta dall'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/64/UE, il quale precisa che il diritto alla traduzione si riferisce a "tutti i documenti che sono fondamentali per garantire [agli imputati o indagati] che siano in grado di esercitare i loro diritti di difesa e per tutelare l'equità del procedimento". In effetti, se lo scopo della disposizione di garanzia è quello di assicurare "l'equità del procedimento", e, quindi, secondo le tipiche categorie della giurisprudenza della Corte EDU, il rispetto dei diritti fondamentali, un possibile criterio potrebbe essere quello della funzionalità della traduzione rispetto ad un diritto fondamentale ancora esercitabile. In questa prospettiva, in relazione ad una sentenza già impugnata (oltre che ovviamente in relazione ad una sentenza per la quale siano decorsi i termini di

impugnazione) non sarebbe configurabile il diritto alla traduzione, perché il diritto all'impugnazione – nei limiti in cui lo si ritenga un diritto fondamentale – è stato già esercitato.

Redattori: Assunta Cocomello, Antonio Corbo

Il vice direttore
Giorgio Fidelbo